

SENTENZA DELLA CORTE (QUINTA SEZIONE)  
DEL 13 NOVEMBRE 1984<sup>1</sup>

**Birra Wührer SpA ed altri**  
**contro Consiglio e Commissione delle Comunità europee**

«Gritz — Responsabilità extracontrattuale»

Cause riunite 256, 257, 265, 267/80, 5 e 51/81 e 282/82

Massime

1. *Diritto comunitario — Principi — Cessione di diritti — Ammissibilità — Conseguenze*
2. *Responsabilità extracontrattuale — Danno — Risarcimento — Domanda d'interessi — Ammissibilità*  
(Trattato CEE, art. 215, 2° comma)

1. La possibilità di cessione di diritti costituisce una regola il cui principio è ammesso negli ordinamenti degli stati membri e che, di conseguenza, dev'essere ammesso anche nel diritto comunitario. Il cessionario di un diritto viene ad essere surrogato nel diritto all'azione in caso di lesione del diritto stesso.
2. La domanda d'interessi proposta in relazione alla responsabilità extracontrattuale della Comunità ai sensi dell'art. 215, 2° comma, del trattato va esaminata alla luce dei principi comuni ai diritti degli stati membri ai quali detta disposizione si richiama. Da questi principi si desume che una siffatta domanda è in generale ammissibile.

Nelle cause riunite 256, 257, 265, 267/80, 5 e 51/81 e 282/82,

BIRRA WÜHRER SPA, con sede in Brescia, in persona del presidente e legale rappresentante dott. Francesco Wührer,

MANGIMI NICCOLAI SPA, con sede in Napoli, in persona dell'amministratore delegato sig. Giovanni Niccolai,

DE FRANCESCHI MARINO & FIGLI SPA, con sede in Pordenone, in persona dell'amministratore delegato, sig. Dino De Franceschi,

<sup>1</sup> — Lingua processuale: l'italiano.

RISERIA MODENESE SRL, con sede in Carpi (provincia di Modena), in persona del suo legale rappresentante, sig. Natalino Baetta,

DITTA RISERIE ANGELO E GIACOMO RONCAIA, con sede in Castelforte (Mantova), in persona dei titolari, sigg. Angelo e Giacomo Roncaia,

tutte con l'avvocato Nicola Catalano, del foro di Roma, e con domicilio eletto in Lussemburgo presso l'avv. Ernest Arendt, Centre Louvigny, 34 B IV, rue Philippe-II,

DE FRANCESCHI SPA MONFALCONE, con sede in Monfalcone, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, sig. Coclite De Franceschi, con gli avvocati Giovanni Mario Ubertazzi e Fausto Capelli, del foro di Milano, e con domicilio eletto in Lussemburgo presso l'avv. Louis Schiltz, 83, boulevard Grande-Duchesse-Charlotte,

BIRRA PERONI, SPA, con sede in Roma, in persona del presidente e legale rappresentante, dott. Giorgio Natali, con l'avv. Raimondo Marini-Clarelli, del foro di Roma, e con domicilio eletto in Lussemburgo presso l'avv. Jean Hoss, 15, Côte d'Eich,

ricorrenti,

contro

CONSIGLIO E COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, rappresentati, il primo dal sig. Daniel Vignes, direttore dell'ufficio legale del Consiglio delle Comunità europee, assistito dal sig. Arthur Brautigam, amministratore presso detto ufficio, e domiciliato in Lussemburgo presso il sig. H. J. Pabbruwe, direttore degli affari giuridici della Banca europea per gli investimenti, 100 boulevard Konrad-Adenauer, e la seconda dal proprio consigliere giuridico sig. Richard Wainwright, assistito dal dott. Guido Berardis, membro del suo ufficio legale, e con domicilio eletto in Lussemburgo presso il sig. Oreste Montalto, membro dell'ufficio legale della Commissione, edificio Jean Monnet, plateau du Kirchberg,

convenuti,

cause aventi ad oggetto un procedimento a norma degli artt. 178 e 215, 2° comma del trattato CEE,

LA CORTE (quinta sezione),

composta dai signori O. Due, presidente di sezione, C. Kakouris, U. Everling, Y. Galmot e R. Joliet, giudici,

avvocato generale: P. VerLoren van Themaat  
cancelliere: P. Heim

ha pronunciato la seguente

## SENTENZA

## In fatto

Gli antefatti, lo svolgimento del procedimento, le conclusioni e i mezzi e argomenti delle parti possono così riassumersi:

I — Gli antefatti e la fase scritta del procedimento

1. Coi i regolamenti 4 marzo 1975, nn. 665 e 668 (GU 1975, L 72, pagg. 14 e 18), il Consiglio aboliva, con effetto dal 1° agosto 1975 e, rispettivamente dal 1° settembre 1975, le restituzioni concesse ai produttori di gritz di granoturco e di rotture di riso impiegate nell'industria della birra.

Con sentenza pregiudiziale 19 ottobre 1977, nelle cause riunite 124/76 e 20/77, SA Moulins et Huileries de Pont-à-Mousson/Office national interprofessionnel des céréales e Société coopérative «Providence agricole de la Champagne»/Office national interprofessionnel des céréales (Racc. 1977, pag. 1795), la Corte accertava l'invalidità del regolamento n. 665/75 nella parte in cui il Consiglio, sopprimendo la restituzione per il gritz di granoturco pur mantenendo in vigore le restituzioni per il prodotto concorrente, l'amido di granoturco, aveva trasgredito la parità di trattamento a danno dei produttori di gritz di granoturco.

In esito a detta sentenza, le restituzioni in oggetto venivano ristabilite, sia per il gritz di granoturco, sia per le rotture di riso, dai regolamenti del Consiglio

22 maggio 1978, nn. 1125, 1126 e 1127 (GU L 142 del. 30. 5. 1978), con effetto dalla data della summenzionata sentenza della Corte, cioè dal 19 ottobre 1977. Non veniva in tal modo concessa alcuna restituzione per il periodo compreso fra il 1° agosto 1975 e il 1° settembre 1975, date della loro abolizione, ed il 19 ottobre 1977, data del loro ripristino.

In seguito ad azioni per il risarcimento del danno causato dalla mancata corresponsione di dette restituzioni, azioni esperite da vari produttori interessati, la Corte, con sentenze 4 ottobre 1979 pronunziate nella causa 238/78, Ireks-Arkady GmbH/Consiglio e Commissione (Racc. 1979, pag. 2955), nelle cause riunite 241, 242, 245-250/78, DGV e Rheinische Kraftfutterwerke GmbH e a./Consiglio e Commissione (Racc. 1979, pag. 3017), nelle cause riunite 261 e 262/78, Interquell Stärke-Chemie GmbH e Diamalt AG/Consiglio e Commissione (Racc. 1979, pag. 3045) e nelle cause riunite 64 e 113/76, 167 e 239/78, 28 e 45/79, P. Dumortier Frères SA e a./Consiglio (Racc. 1979, pag. 3091), ammetteva la responsabilità della Comunità e condannava la Comunità stessa a versare ai ricorrenti nelle cause sopraindicate le somme corrispondenti alle restituzioni alla produzione che essi avrebbero avuto il diritto di riscuotere se, nel periodo 1° agosto 1975 - 18 ottobre 1977, la produzione del gritz di granoturco usato per la birra avesse dato lo stesso diritto alle restituzioni della produzione di amido di granoturco.

2. Le ricorrenti, fra dette due date, hanno prodotto od usato del gritz di

granoturco e/o delle rotture di riso destinati alla produzione di birra.

A — Nella prima causa (256/80) la ricorrente, Birra Wührer SpA, ha usato, fra il 1° agosto 1975 ed il 18 ottobre 1977, per la produzione di birra, della semola di granoturco e delle rotture di riso direttamente acquistati dai produttori, che le hanno ceduto il diritto al pagamento delle restituzioni alla produzione.

Per effetto dell'art. 3 dei regolamenti (CEE) del Consiglio 4 marzo 1975, nn. 665 e 668, le restituzioni contemplate dalle precedenti disposizioni non le sono state versate fino al 19 ottobre 1977. In seguito alle soprammenzionate sentenze della Corte di giustizia 19 ottobre 1977 e 4 ottobre 1979, la Wührer, con telex del 18 agosto 1980, ha chiesto alla Commissione il pagamento delle restituzioni normalmente dovute ai produttori di semole di granoturco e di rotture di riso, che le avevano ceduto il diritto al pagamento delle stesse.

Con lettera 3 settembre 1980, diretta alla rappresentanza permanente della Repubblica italiana presso le Comunità europee, la Commissione ha comunicato, come in altri casi analoghi, di non poter dar corso a tale domanda in quanto pervenuta dopo la scadenza della prescrizione quinquennale di cui all'art. 43 dello statuto della Corte di giustizia in fatto di prescrizione delle azioni per responsabilità extracontrattuale esperite contro la Comunità, prescrizione che, secondo la Commissione, avrebbe cominciato a decorrere il 20 marzo 1975, data della pubblicazione dei regolamenti nn. 665 e 668/75.

B — Causa 257/80: la ricorrente Mangimi Nicolai SpA, produttrice di semole di granoturco destinate ad altri usi, il 16 marzo 1976 cominciava a produrre semole di granoturco destinate all'indu-

stria della birra. Per effetto dell'art. 3 del regolamento (CEE) del Consiglio 4 marzo 1975, n. 665, essa non percepiva fino al 18 ottobre 1977 alcuna restituzione per la propria produzione.

In seguito alle soprammenzionate sentenze della Corte di giustizia 19 ottobre 1977 e 5 ottobre 1979, il 19 novembre 1979 essa si rivolgeva ai ministeri italiani delle finanze e dell'agricoltura onde ottenere il pagamento delle restituzioni e, con telex 25 marzo 1980, rivolgeva la stessa richiesta alla Commissione delle Comunità europee. Tanto alle amministrazioni italiane, quanto alla Commissione, essa chiedeva il pagamento di complessive LIT 208 551 246, somma che tuttavia andrebbe rettificata in conformità al documento ch'essa produce in allegato al ricorso.

Con lettera 3 settembre 1980, la Commissione respingeva la domanda, per il motivo che essa le era pervenuta dopo la scadenza del termine di 5 anni contemplato dall'art. 43 dello statuto della Corte di giustizia.

C — Causa 265/80: la ricorrente, De Franceschi Marino & Figli SpA, tra il 1° agosto 1975 e il 18 ottobre 1977 produceva delle semole di granoturco destinate alla fabbricazione della birra. Per effetto dell'art. 3 del regolamento (CEE) del Consiglio 4 marzo 1975, n. 665, essa non riscuoteva alcuna restituzione per la propria produzione fino al 18 ottobre 1977.

In seguito alle soprammenzionate sentenze della Corte di giustizia 19 ottobre 1977 e 4 ottobre 1979, l'8 novembre 1979 essa si rivolgeva ai ministeri italiani delle finanze e dell'agricoltura onde ottenere il pagamento di complessive LIT 131 466 576 e, con lettera raccomandata 8 maggio 1980, essa rivolgeva la stessa richiesta alla Commissione delle Comunità europee senza specificare questa

volta la cifra, ma chiedendo una somma pari alle restituzioni e precisando le quantità prodotte dal 1° agosto al 18 ottobre 1977.

Con lettera 30 settembre 1980 la Commissione rispondeva di non poter dar corso alla richiesta in quanto la domanda diretta le sarebbe pervenuta dopo la scadenza del termine quinquennale di cui all'art. 43 dello statuto della Corte di giustizia.

D — Causa 267/80: fra il 1° settembre 1975 e il 18 ottobre 1977 la ricorrente, Riseria Modenese Srl, produceva e vendeva a varie fabbriche di birra delle rotture di riso destinate alla produzione della birra.

In seguito alle soprammenzionate sentenze della Corte di giustizia 19 ottobre 1977 e 4 ottobre 1979, essa si rivolgeva alla Commissione, con telex 8 agosto 1980, onde ottenere il pagamento delle restituzioni non percepite. La domanda essendo rimasta senza esito, la ricorrente ne deduce, riferendosi a risposte date dalla Commissione a domande analoghe, che essa è stata respinta per il motivo di essere pervenuta dopo la scadenza del termine quinquennale di cui all'art. 43 dello statuto della Corte di giustizia.

E — Causa 5/81: la ricorrente, ditta Riserie Angelo e Giacomo Roncaia, produceva, tra il 1° settembre e il 18 ottobre 1977, delle rotture di riso destinate alla produzione della birra. Per effetto dell'art. 1 del regolamento (CEE) 4 marzo 1975, n. 668, e fino al 18 ottobre 1977, le restituzioni dovute per tale produzione le sono state negate.

In seguito alle soprammenzionate sentenze della Corte di giustizia 19 ottobre 1977 e 4 ottobre 1979, essa si rivolgeva alla Commissione delle Comunità euro-

pee con lettera 2 settembre 1980, onde ottenere il pagamento delle restituzioni stesse.

Non avendo la domanda avuto esito, la ricorrente ne deduce, riferendosi alla risposta negativa data dalla Commissione ad analoghe richieste, che essa è stata respinta a causa della scadenza del termine quinquennale contemplato dall'art. 43 del protocollo sullo statuto della Corte di giustizia.

F — Causa 51/81: la ricorrente, De Franceschi SpA Monfalcone, chiedeva il pagamento della restituzione alla produzione di semole di granoturco usate nell'industria della birra, per il periodo 4 aprile 1977-18 ottobre 1977. Il 23 novembre 1978 essa presentava all'amministrazione italiana delle finanze una domanda in tal senso, domanda che veniva respinta il 22 gennaio 1979, per il motivo che per il periodo in questione non era contemplata alcuna restituzione comunitaria. Il 19 dicembre 1979 essa chiedeva al ministero delle finanze, al ministero dell'agricoltura e all'intendenza di finanza un risarcimento pari a LIT' 54 327 278 più gli interessi, in luogo delle restituzioni alla produzione che le erano state negate.

In seguito, il 15 aprile 1980 essa presentava un'analogha domanda alla Commissione la quale, con telex 25 settembre 1980, trasmesso alla ricorrente tramite la dogana di Monfalcone, la respineva adducendo la scadenza del termine di prescrizione contemplato dall'art. 43 del protocollo sullo statuto della Corte di giustizia.

3. In seguito ai rifiuti espressi o impliciti opposti alle loro domande le sei ricorrenti sopra menzionate hanno proposto alla Corte dei ricorsi basati sull'art. 215 del trattato CEE e diretti a far dichiarare la responsabilità extracontrattuale della Comunità.

La Birra Wührer (causa 256/80) ha proposto il ricorso il 24 novembre 1980, come pure la Mangimi Niccolai (causa 257/80). La De Franceschi Marino & Figli (causa 265/80) ha proposto il ricorso il 28 novembre 1980. La Riseria Modenese (causa 267/80) ha proposto il ricorso il 1° dicembre 1980. La ditta Riserie Roncaia (causa 5/81) ha proposto il ricorso il 12 febbraio 1981 e la De Franceschi Monfalcone (causa 51/81) il 9 marzo 1981.

Il Consiglio, con memorie incidentali 29 dicembre 1980 (cause 256, 257, 265, 267/80), 16 febbraio 1981 (causa 5/81) e 15 aprile 1981 (causa 51/81) e la Commissione, con memorie incidentali 30 gennaio 1981 (cause 256, 257, 265, 267/80), 17 febbraio 1981 (causa 5/81) e 15 aprile 1981 (causa 51/81), hanno sollevato a norma dell'art. 91 del regolamento di procedura un'eccezione di irricevibilità, invocando la prescrizione quinquennale di cui all'art. 43 del protocollo sullo statuto della Corte ed hanno chiesto alla Corte di dichiarare irricevibili i ricorsi senza entrare nel merito.

Con sentenza 27 gennaio 1982, pronunciata nelle cause 256, 257, 265, 267/80 e 5/81, riunite con ordinanza 11 gennaio 1981 ai fini della fase orale della sentenza, e con sentenza della stessa data, pronunciata nella causa 51/81, la Corte ha respinto dette eccezioni.

Mentre la fase scritta continuava quindi nel merito, la Corte, con ordinanza 17 febbraio 1982, decideva di riunire le cause riunite 256, 257, 265, 267/80 e 5/81 e la causa 51/81 ai fini della fase orale e della sentenza.

4. Causa 282/82: la ricorrente Birra Peroni SpA ha utilizzato fra il 1° agosto 1975 e il 19 ottobre 1977 delle rotture di riso acquistate direttamente presso i produttori i quali le hanno ceduto il diritto al pagamento delle restituzioni, fra cui le ricorrenti sopramenzionate, Riseria Modenese Srl (causa 267/80) e Riserie Roncaia (causa 5/81). Con telex 19 febbraio 1982 essa diffidava la Commissione a non versare a dette ricorrenti alcuna somma come indennizzo per il mancato versamento delle restituzioni di cui è causa e proponeva istanza di intervento a norma dell'art. 93, § 1, del regolamento di procedura della Corte. L'istanza veniva respinta il 18 agosto 1982, in quanto tardivamente proposta, giacché il termine era scaduto l'11 luglio 1981, dato che l'avviso di cui all'art. 16, § 6, dello stesso regolamento, relativo all'ultima delle presenti cause riunite (causa 51/81) era stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee C 71 del 1° aprile 1981.

Il 23 giugno 1982 essa chiedeva per telex alla Commissione delle Comunità europee il pagamento delle restituzioni, pari a LIT 56 921.741, altrimenti dovute ai fornitori che le avevano ceduto i loro diritti. La Commissione non dava alcuna risposta a tale richiesta.

Il 25 ottobre 1982 la Birra Peroni SpA ha proposto alla Corte un ricorso basato sull'art. 215 del trattato CEE. Con ordinanza 9 marzo 1982 la Corte ha deciso di riunire la presente causa alle sopra menzionate cause riunite ai fini della fase orale e della sentenza.

5. La fase scritta si è svolta ritualmente; con lettera 25 marzo 1982, tuttavia, il

Consiglio ha rinunciato alla controre-plica nella causa 282/82.

a) *Nelle cause 256, 257, 265, 267/80, 5 e 51/81,*

Su relazione del giudice relatore, sentito l'avvocato generale, la Corte ha deciso di passare alla fase orale senza procedere ad istruttoria.

Essa ha tuttavia invitato le ricorrenti e la Commissione a rispondere a determinate domande ed a fornirle determinate precisazioni, il che è stato fatto entro il termine impartito.

## II — Le conclusioni delle parti

1. Le *ricorrenti* concludono che la Corte voglia:

— Condannare la Comunità economica europea al risarcimento del danno da esse subito a seguito dell'abolizione, disposta dai regolamenti (CEE) 4 marzo 1975 nn. 665 e 668, delle restituzioni alla produzione ed al mancato ripristino di esse per le forniture del griz e delle semole di granoturco e/o le rotture di riso effettuate fino al 19 ottobre 1977, prescrivendo i criteri di calcolo indicati nei ricorsi ovvero quelli che essa riterrà giusti ed opportuni.

— Condannare la Comunità economica europea al versamento degli interessi a decorrere dalle date alle quali ciascuna restituzione avrebbe dovuto essere riscossa.

— Condannare la Comunità economica europea alle spese.

2. A — Il *Consiglio* conclude che la Corte voglia:

— Incaricare le ricorrenti di provare con qualsiasi mezzo adeguato la realtà del danno che esse pretendono di aver subito ed il nesso causale fra questo e l'esistenza di un atto illecito delle istituzioni comunitarie e, in mancanza di prove soddisfacenti, respingere le domande delle ricorrenti.

— In quest'ultimo caso, condannare le ricorrenti alle spese.

— In subordine, nel caso in cui la Corte accogliesse le domande in tutto o in parte, diminuire i crediti delle ricorrenti delle somme per le quali vi sia stata rivalsa e determinare i crediti delle ricorrenti in moneta nazionale applicando il tasso «verde» della lira in vigore al momento dell'operazione che ha dato diritto alla riscossione della sovvenzione di cui trattasi.

b) *Nella causa 282/82,*

— *Dichiarare irricevibile la domanda della ricorrente nella parte in cui verte su operazioni effettuate prima del 23 giugno 1977, dato che il relativo diritto di risarcimento è definitivamente prescritto.*

— *Incaricare la ricorrente di provare con qualsiasi mezzo adeguato la realtà del danno che essa pretende di aver subito ed il nesso causale fra questo e l'esistenza di un atto illecito delle istituzioni comunitarie e, in mancanza di prove soddisfacenti, respingere la domanda delle ricorrenti.*

— *In quest'ultimo caso, condannare la ricorrente alle spese.*

B — *La Commissione conclude che la Corte voglia:*

a) *Nelle cause 256, 257, 265, 267/80, 5 e 51/81,*

- respingere tutti i ricorsi,
- condannare le ricorrenti alle spese.

b) *Nella causa 282/82,*

- dichiarare irricevibile il ricorso, nella parte in cui la ricorrente chiede il risarcimento dei danni verificatisi prima del 23 giugno 1977 e relativi a fatture emesse prima della medesima data,
- respingere la parte restante del ricorso,
- condannare la ricorrente alle spese.

III — I mezzi e gli argomenti delle parti

*Sulla ricevibilità*

1. Il *Consiglio* ammette che, in seguito alle sentenze pronunziate il 27 gennaio 1982 nelle sei prime cause, le domande delle ricorrenti sono ricevibili ed i loro crediti non sono prescritti per i periodi, terminati il 18 ottobre 1977, iniziati per ciascuna delle ricorrenti alle date seguenti:

A — causa 256/80 (Birra Wührer): data dell'istanza presso un'istituzione competente della Comunità (Commissione): 18 agosto 1980; secondo la ricorrente la Commis-

sione non ha fornito una risposta diretta; ricorso presentato entro il termine di quattro mesi (art. 43 dello statuto della Corte combinato con l'art. 175, 2° comma, del trattato CEE), cioè il 24 novembre 1980, dunque la domanda è ricevibile a decorrere dal 18 agosto 1975 (18 agosto 1980 meno 5 anni).

B — causa 257/80 (Mangimi Niccolai): data dell'istanza alla Commissione il 25 marzo 1980, risposta di quest'ultima il 3 settembre 1980, ricorso proposto fuori termine il 24 novembre 1980, dato che, per salvaguardare l'interruzione della prescrizione derivante dalla presentazione di un'istanza presso un'istituzione competente, il ricorso avrebbe dovuto essere proposto al più tardi 4 mesi (termine di cui all'art. 43 statuto e all'art. 175, 2° comma, trattato CEE) e 10 giorni (termine di distanza) dalla data dell'istanza in questione (25 marzo 1980). Ma il ricorso è stato proposto più tardi, nella fattispecie il 24 novembre 1980. Ne risulta che l'istanza è ricevibile solo a partire dal 24 novembre 1975, cioè 24 novembre 1980 meno cinque anni.

C — causa 265/80 (De Franceschi di Pordenone): istanza 8 maggio 1980, risposta 3 settembre 1980, ricorso proposto fuori termine il 28 novembre 1980, dunque istanza ricevibile a partire dal 28 novembre 1975 (idem come causa 257/80).

D — causa 267/80 (Riseria Modenese): istanza presso la Commissione in data 8 agosto 1980; secondo la ricorrente la Commissione non ha risposto; ricorso proposto, entro il termine di 4 mesi, il 1° dicembre 1980; dunque si tratta soltanto dell'impiego di rotture di riso (data in

cui ha avuto effetto l'abolizione della sovvenzione: 1° settembre 1975), se si tratta anche di granoturco: solo a partire dall'8 agosto 1975.

circoscritto alle somme pretese in base a fatture emesse dopo il 23 giugno 1977 e prima del 19 ottobre 1977, mentre per il resto la domanda va dichiarata irricevibile.

E — causa 5/81 (Riserie Roncaia): istanza 2 settembre 1980; nessuna risposta secondo la ricorrente, ricorso proposto fuori termine il 12 febbraio 1981; dunque domanda ricevibile a partire dal 12 febbraio 1976 (12 febbraio 1981 meno cinque anni).

F — causa 51/81 (De Franceschi di Monfalcone): istanza 15 aprile 1980, nessuna risposta diretta secondo la ricorrente; ricorso proposto fuori termine il 9 marzo 1981; dunque domanda ricevibile a partire dal 9 marzo 1976 (9 marzo 1981 meno cinque anni).

G — causa 282/82 (Birra Peroni): data dell'istanza 23 giugno 1982, nessuna risposta secondo la ricorrente; ricorso proposto entro il termine prescritto (2 mesi contemplati dall'art. 43 dello statuto della Corte, più 2 mesi contemplati dall'art. 175, 2° comma del trattato CEE, più il termine di distanza) quindi domanda ricevibile a partire dal 23 giugno 1977 (23 giugno 1982 meno cinque anni).

2. La *Commissione* ammette del pari che le domande sono ricevibili per i periodi sopramenzionati. Cionondimeno, per quanto riguarda la domanda della ricorrente Birra Peroni (causa 282/82), essa eccepisce la prescrizione per quanto riguarda i danni verificatisi prima del 23 giugno 1977, cioè più di cinque anni prima del 23 giugno 1982, data della «preventiva richiesta» che era stata inviata ed essa sostiene che l'oggetto materiale della controversia dev'essere quindi

3. La *ricorrente Birra Peroni* (causa 282/82) sostiene che il termine di prescrizione, e quindi il termine per la presentazione della sua domanda di risarcimento relativa al periodo anteriore al 23 giugno 1977, dovrebbe iniziare a decorrere dalla data di pubblicazione dei regolamenti del Consiglio 23 maggio 1978 nn. 1125 e 1127, i quali hanno restituito le restituzioni di cui è causa, regolamenti pubblicati nella GU L 142 del 30 maggio 1978.

#### *Nel merito*

1. Negli atti introduttivi, le *ricorrenti* deducono i seguenti mezzi ed argomenti.

A — La *ricorrente Birra Wührer* (causa 256/80) sostiene di aver usato fra il 1° agosto 1975 e il 18 ottobre 1977, per la fabbricazione di birra, della semola di granoturco e delle rotture di riso direttamente acquistati dai produttori i quali, con espressa pattuizione, le hanno ceduto il diritto al pagamento delle restituzioni alla produzione.

A sostegno di questa tesi essa produce:

- l'elenco delle forniture di rotture di riso usate nel 1975, 1976 e 1977 per la fabbricazione di birra dello stabilimento di Brescia, con allegata copia delle fatture e delle cessioni di credito per le restituzioni;
- l'elenco delle forniture di rotture di riso usate nel 1977 per la fabbricazione della birra dello stabilimento di S. Cipriano, con allegata copia delle

fatture e delle cessioni di credito per le restituzioni;

- l'elenco delle forniture di semole di mais, usate nel 1977 dagli stabilimenti di Brescia e di S. Cipriano, con allegata copia delle fatture e delle cessioni di credito per le restituzioni.

Per quanto riguarda la responsabilità della Comunità ed il diritto della ricorrente al risarcimento del danno patito, basta, secondo la ricorrente, far riferimento alle sopramenzionate sentenze della Corte 4 ottobre 1979.

Per quanto riguarda l'ammontare del danno subito, esso deve corrispondere all'ammontare delle restituzioni non rimosse e che avrebbero dovuto essere rimosse, aumentate degli interessi decorrenti dalla data di ogni omessa riscossione.

Infine, per quanto riguarda il calcolo delle somme alle quali la Comunità dovrà essere condannata, qualora fosse ritenuta insufficiente la documentazione prodotta, la ricorrente si dichiara pronta a venire incontro alle ragionevoli richieste della controparte, oltre che a quanto potrà essere ordinato dalla Corte.

A proposito del calcolo essa precisa inoltre di allegare al ricorso il riepilogo delle forniture di riso e di granoturco usate per la fabbricazione della birra, nel quale le restituzioni sono state conteggiate con riferimento alle quantità utilizzate e alle aliquote in unità di conto (o ECU) vigenti nei vari periodi (4 settembre 1975 - 31 luglio 1976; 1° agosto 1976 - 31 luglio 1977; 1° agosto 1977 - 18 ottobre 1977). Il totale di ciascun periodo è stato trasformato in lire italiane, al tasso vigente nei periodi suddetti.

Tuttavia va rilevato che la lira italiana ha subito una massiccia svalutazione, tanto imponente che la giurisprudenza italiana ha ormai riconosciuto il diritto al risarcimento dei danni conseguenti alla svalutazione monetaria. D'altra parte, proprio per garantire per quanto possibile l'uguaglianza di trattamento nell'intero mercato comune, i prelievi e le restituzioni vengono fissati in una moneta teorica, trasformata al momento della completa applicazione nelle varie monete nazionali, a tassi costantemente aggiornati. Effettuato quindi il conteggio in unità di conto (o ECU), queste devono essere trasformate in lire, al tasso vigente al momento del pagamento.

B — La ricorrente *Mangimi Niccolai* (causa 257/80) deduce di avere iniziato la produzione di semole di granoturco destinate all'industria della birra solo a partire dal 16 marzo 1976 e che in precedenza essa produceva semole di granoturco destinate ad altri usi. Essa espone particolareggiatamente il proprio schema della produzione in specchi allegati al ricorso.

Essa ha appreso il proprio diritto alle restituzioni solo dopo aver avuto tardiva conoscenza delle successive pronunzie della Corte di giustizia. Invero essa non aveva mai fruito in precedenza di alcuna restituzione, e non era neppure al corrente della nuova normativa che aveva soppresso la restituzione stessa.

Essa ritiene quindi di dover impugnare, nel termine prescritto, il rifiuto del risarcimento, opposto dalla Commissione, e chiedere alla Corte di giustizia la condanna della Comunità al risarcimento del danno che ha subito.

L'ammontare delle restituzioni cui essa ha diritto è di LIT 208 551 246, somma il cui conteggio deve tuttavia essere cor-

retto in conformità al documento allegato al ricorso e contenente il conteggio delle restituzioni con riferimento all'aliquota ed ai tassi di cambio vigenti nel momento in cui le restituzioni avrebbero dovuto essere versate.

Essa produce inoltre un elenco delle forniture a varie birrerie, effettuate nel periodo 16 marzo 1976 - 31 luglio 1976, con fotocopie delle fatture; un elenco delle forniture a varie birrerie, effettuate nel periodo 1° agosto 1976 - 31 luglio 1977, con fotocopie delle fatture; e un elenco delle forniture a varie birrerie, effettuate nel periodo agosto 1977 - ottobre 1977, con fotocopie delle fatture.

Per il resto, per quanto riguarda la responsabilità della Comunità ed il diritto al risarcimento del danno derivato dalla mancata riscossione delle restituzioni di cui trattasi, come pure il conteggio dell'importo del risarcimento stesso, essa deduce mezzi ed argomenti identici a quelli svolti dalla ricorrente precedente.

C — La *ricorrente De Franceschi Marino & Figli* (causa 265/80) deduce che fra il 1° agosto 1975 e il 18 ottobre 1977 essa ha prodotto delle semole di grano-turco destinate alla fabbricazione della birra.

Essa produce come prova delle fotocopie di fatture i cui originali sarebbero stati inviati alla Commissione, allegati alla lettera 8 maggio 1980 con cui essa chiedeva il pagamento di una somma pari alle restituzioni, precisando le quantità prodotte fra il 1° agosto 1975 e il 19 ottobre 1977.

Per il resto, per quanto riguarda la responsabilità della Comunità ed il diritto al risarcimento del danno derivante dalla mancata riscossione delle restituzioni di cui è causa, come pure il conteggio del-

l'importo di detto risarcimento, essa deduce mezzi ed argomenti identici a quelli svolti dalle ricorrenti precedenti.

D — La *ricorrente Riseria Modenese* (causa 267/80) deduce che fra il 1° settembre 1975 e il 18 ottobre 1977 essa ha prodotto e venduto a varie fabbriche di birra rotture di riso destinate alla produzione della birra.

Onde provare tali operazioni essa produce delle fatture riguardanti le forniture dirette a varie fabbriche di birra. Essa rileva tuttavia di non chiedere, col ricorso, il pagamento delle restituzioni per quintali 300 di rotture di riso vendute alla ricorrente Birra Wührer nel 1975 e per quintali 4 147,60 venduti alla stessa società nel 1977, perché tutti i diritti alle restituzioni sono stati ceduti a detta società e le restituzioni relative alle forniture suddette fanno parte del separato ricorso proposto dalla Birra Wührer.

Per il resto, per quanto riguarda la responsabilità della Comunità ed il diritto al risarcimento del danno derivante dalla mancata riscossione delle restituzioni di cui è causa, come pure il conteggio dell'ammontare del risarcimento stesso, la ricorrente deduce mezzi ed argomenti identici a quelli svolti dalle ricorrenti precedenti.

E — La *ricorrente Riserie Angelo e Giacomo Roncaia* (causa 5/81) deduce che fra il 1° settembre e il 18 ottobre 1977 essa ha prodotto rotture di riso destinate alla produzione di birra.

Come prova essa produce delle fatture relative alle forniture da essa effettuate, tra il 27 gennaio e il 18 marzo 1977.

Per il resto, per quanto riguarda la responsabilità della Comunità ed il diritto al risarcimento del danno derivante dalla mancata riscossione delle restituzioni di cui è causa, come pure il conteggio del-

l'ammontare del risarcimento stesso, la ricorrente deduce mezzi ed argomenti identici a quelli svolti dalle ricorrenti precedenti.

F — La *ricorrente De Franceschi Spa Monfalcone* (causa 51/81) deduce di aver prodotto delle semole di granoturco usate nell'industria della birra, il che le dava diritto alla riscossione delle restituzioni per il periodo 4 aprile 1977 - 18 ottobre 1977, e, in luogo di queste, ad un indennizzo pari a LIT 54 327 278, più gli interessi fino alla data del pagamento, somma che si desume dalle fatture che essa produce e che rispecchiano le operazioni di cui trattasi.

Per il resto, essa svolge gli stessi argomenti giuridici dedotti dalle ricorrenti precedenti.

G — La *ricorrente Birra Peroni* (causa 282/82) deduce che, nel periodo 1° settembre 1975 - 19 ottobre 1977, essa ha acquistato delle rotture di riso destinate alla produzione di birra, tramite i suoi vari stabilimenti, e che i fornitori le hanno espressamente ceduto il diritto al pagamento delle restituzioni.

Essa produce numerose fatture onde provare che la somma delle restituzioni dovutele per il periodo di cui trattasi, e quindi dell'indennizzo per il mancato pagamento, ammonta a LIT 56 921 741.

Tuttavia, richiamandosi alle sentenze pronunziate dalla Corte il 27 gennaio 1972 nelle prime sei fra le presenti cause, sentenze secondo le quali il termine di prescrizione quinquennale per le azioni di responsabilità extracontrattuale contro la Comunità non può cominciare a decorrere prima che le ricorrenti abbiano subito un danno certo, essa ammette che il diritto al risarcimento potrebbe sussistere solo per le operazioni corrispon-

denti a fatture emesse dopo il 23 giugno 1977, data della domanda inviata alla Commissione.

In questo caso la somma da essa richiesta come risarcimento ammonterebbe a LIT 2 168 373, più gli interessi commerciali a partire dalle date in cui ciascuna restituzione avrebbe dovuto essere pagata e fino all'effettivo pagamento.

Per quanto riguarda la responsabilità della Comunità, la ricorrente deduce mezzi ed argomenti identici a quelli svolti dalle ricorrenti precedenti, riferendosi in particolare alle soprammenzionate sentenze della Corte 19 ottobre 1977 e 4 ottobre 1979.

Circa la ricevibilità del ricorso proposto nella sua qualità di cessionaria di diritti alla riscossione delle restituzioni, la ricorrente rileva che sulla ricevibilità del ricorso proposto dal cessionario, in caso di cessione del diritto al risarcimento, la Corte di giustizia si è pronunziata in senso positivo nella sentenza 4 ottobre 1979, emanata nella causa 238/78, Ireks/Arkady GmbH/Commissione e Consiglio delle Comunità europee.

2. Le *istituzioni convenute*, nei controricorsi, deducono i seguenti mezzi ed argomenti:

A — Il *Consiglio* ammette che la responsabilità extracontrattuale della Comunità sussiste di massima nella fattispecie a causa dell'illegittimità dei regolamenti nn. 665 e 668/75.

a) Cionondimeno la realtà del danno e il nesso causale fra l'atto illegittimo delle istituzioni comunitarie e il danno che le ricorrenti pretendono di aver subito non sono stati provati.

Mancano perciò i presupposti del diritto all'effettivo risarcimento, come la Corte

ha riaffermato al punto 9 della sopramenzionata sentenza 27 gennaio 1982, pronunciata nelle prime sei tra le presenti cause.

Il Consiglio chiede quindi alla Corte di addossare alle ricorrenti l'onere di provare con ogni mezzo opportuno questi due punti e, in mancanza di prove soddisfacenti, di respingere le domande delle ricorrenti.

Il principio della necessità di una prova siffatta si desume dalle sopramenzionate sentenze 4 ottobre 1979, e in particolare da quella pronunciata dalla causa 238/78, Ireks-Arkady (punti 14 - 17), in cui la Corte, di fronte ad un mezzo identico dedotto dalle istituzioni convenute, ha affermato che «nell'ambito di un'azione di responsabilità, una siffatta obiezione non si può, in via di principio, considerare infondata» e che si doveva «ammettere che, qualora l'abolizione delle restituzioni fosse stata effettivamente, o avrebbe potuto essere, compensata dall'aumento dei prezzi, l'entità del danno non potrebbe venir determinata in base all'ammontare delle restituzioni non corrisposte, giacché, subentrando l'aumento dei prezzi al versamento delle restituzioni, il produttore non subirebbe alcuna perdita».

Per quanto riguarda la ricorrente Birra Wührer (causa 256/80) la quale sostiene che i produttori aventi diritto alla restituzione gli hanno ceduto il diritto al pagamento delle restituzioni stesse, il Consiglio sostiene che essa dovrebbe in primo luogo dimostrare la realtà del danno fornendo alla Corte prove da cui risulti che essa ha compensato i suoi fornitori della perdita della restituzione e, in altri termini, dimostrare di aver pagato ai produttori aventi diritto, in seguito alla soppressione della restituzione, un prezzo maggiorato dell'importo della restituzione stessa.

Altrimenti essa non avrebbe subito alcun pregiudizio per effetto del mancato versamento delle restituzioni, dato che il prezzo della materia prima usata è rimasto invariato dopo la soppressione delle restituzioni stesse.

Il Consiglio oppone gli stessi argomenti alla domanda della ricorrente Birra Peroni a proposito della quale esso aggiunge tuttavia che essa dovrebbe provare di non aver incorporato l'incidenza risultante dal mancato versamento della restituzione nei suoi prezzi di vendita e, in secondo luogo, che i fornitori le hanno ceduto effettivamente, secondo le forme prescritte, il diritto alle restituzioni ed al conseguente risarcimento.

In proposito va segnalato che la ricorrente, il 19 febbraio 1982, ha già messo in guardia le istituzioni con un telex scritto perché non effettuino alcun pagamento alla suddetta ricorrente nelle cause 267/80, Riseria Modenese, e alla ricorrente nella causa 5/81, Riserie Roncaia, ma che cionondimeno dette ricorrenti non hanno finora rinunciato alle loro richieste a favore della ricorrente Birra Peroni.

Per quanto riguarda le ricorrenti produttrici, esse devono, se producevano già prima della soppressione della restituzione, dimostrare di non aver ripercosso o di non aver potuto ripercuotere sui prezzi di vendita la differenza derivante dal mancato versamento della restituzione.

Infatti, se le ricorrenti hanno ripercosso la differenza sui prezzi di vendita, non hanno subito alcun pregiudizio reale, in quanto il danno è stato trasmesso a un'altra fase della catena di distribuzione e in fin dei conti al consumatore.

Il Consiglio ritiene inoltre, qualora le ricorrenti che già producevano non ab-

biano o non abbiano interamente trasferito la differenza sui prezzi di vendita, che esse debbano dimostrare che non potevano, per motivi oggettivi, aumentare i prezzi di vendita e che non hanno per libera scelta, al fine di aumentare i loro sbocchi commerciali, omesso di aumentare i prezzi di vendita.

Infine per quanto riguarda le ricorrenti che hanno iniziato la produzione solo dopo la soppressione delle restituzioni (ricorrenti Mangimi Niccolai e Riserie Roncaia), esse devono dimostrare che i loro prezzi di vendita sono stati fissati a un livello non remuneratore e che la differenza fra il livello remuneratore e il livello non remuneratore è costituita da un importo corrispondente all'entità della restituzione non versata.

L'operatore economico che cominci a produrre semole di granoturco o rotture di riso destinate all'industria della birra solo dopo l'abolizione della sovvenzione e che può pertanto fissare ex novo i suoi prezzi di vendita, li fissa normalmente a un livello remuneratore senza che gli occorra ad esempio giustificare ai clienti l'aumento dei prezzi di vendita provocato dal mancato versamento della restituzione. Ciò premesso, il nesso causale deve pertanto essere ancora provato dalle ricorrenti.

b) Circa l'onere della prova, il Consiglio ricorda che nelle cause precedenti in fatto di responsabilità (in particolare nella causa 238/78, Racc. 1979, pag. 2955, cfr. punti 14-17 della motivazione), esso aveva insistito sul fatto che se un operatore, che si ritiene leso da una misura comunitaria, ha ripercosso il suo danno sui prezzi di vendita e l'ha dunque trasmesso a una fase ulteriore della catena di distribuzione, non è equo

indennizzarlo due volte, cioè una volta sulle spese del consumatore finale e una seconda volta sui fondi pubblici, dato che tale situazione si risolverebbe in un arricchimento senza causa degli operatori economici in questione.

La Corte ha ammesso la fondatezza di tale argomentazione; nelle precedenti cause «quellmehl» e «gritz» essa ha tuttavia ritenuto che in presenza di prove insufficienti da ambo le parti occorra concedere alle ricorrenti il beneficio del dubbio.

Il Consiglio chiede quindi alla Corte di riesaminare questa parte della sua giurisprudenza, dato che nella maggior parte dei casi sarà impossibile alle istituzioni fornire alla Corte prove convincenti, in quanto esse possono normalmente disporre solo dei dati che le ricorrenti hanno fornito loro nella fase scritta del giudizio.

Infine a proposito del tasso «verde» da applicarsi per determinare in moneta nazionale i crediti delle ricorrenti, il Consiglio ritiene che dalle precedenti sentenze della Corte e da considerazioni di parità di trattamento per tutti gli operatori della Comunità che hanno subito un danno in seguito al mancato versamento della restituzione deriva che bisogna determinare i crediti delle ricorrenti, espressi in UC/ECU in funzione dei quantitativi dei prodotti usati, in moneta nazionale mediante l'applicazione del tasso «verde» in vigore al momento dell'operazione che ha fatto sorgere il diritto alla restituzione.

B — La Commissione ammette del pari l'insorgere, nella fattispecie, della responsabilità extracontrattuale della Comunità che è stata definitivamente stabi-

lita dalla Corte nelle soprammenzionate sentenze 4 ottobre 1969.

Cionondimeno il diritto delle ricorrenti al risarcimento effettivo dipende ancora da determinati presupposti.

a) In primo luogo, tutte le ricorrenti devono anzitutto indicare l'importo complessivo del risarcimento che esse pretendono e d'altro canto provare di non aver potuto rivalersi sui propri clienti dei maggiori oneri derivanti dalla mancata riscossione delle restituzioni.

La Commissione, al pari del Consiglio, si riferisce in proposito alle soprammenzionate sentenze 4 ottobre 1979 in cui la Corte avrebbe avuto cura di precisare che, prima di procedere al pagamento dei danni, era opportuno accertare se il presunto danneggiato si fosse rivalso, o avrebbe potuto rivalersi, sui propri clienti, mediante aumenti di prezzo, delle perdite dovute al mancato versamento delle restituzioni.

b) In secondo luogo, la Commissione sostiene che questo obbligo incombe in modo ancora più evidente sulla ricorrente Mangimi Niccolai.

Secondo le sue stesse affermazioni (pagg. 2 e 3 dell'atto introduttivo), questa ricorrente

«ha iniziato la produzione di semole di granoturco destinate all'industria della birra solo a partire dal 16 marzo 1976»; «in precedenza produceva semola di granoturco unicamente per altre utilizzazioni»; essa «ha appreso il proprio diritto alle restituzioni . . . soltanto dopo aver avuto tardiva conoscenza delle successive pronunce della Corte di giustizia» e «in-

vero, la società ricorrente, che non aveva mai beneficiato in precedenza di alcuna restituzione, non era neppure al corrente della nuova normativa che aveva soppresso la restituzione stessa».

Da queste affermazioni la Commissione trae due conseguenze:

— da un lato, l'ignoranza e dell'esistenza delle restituzioni e della loro soppressione spezza il legame di causalità tra l'atto illecito origine del danno e il preteso danno stesso. Semmai, la causa del danno può trovarsi nel cambiamento di produzione effettuato dalla ricorrente per motivi propri che nulla hanno a che vedere con l'atto comunitario illecito di cui la ricorrente medesima non era nemmeno a conoscenza. In una fattispecie quanto meno analoga, nella causa 245/78 (SA Maïseries Benelux), la Corte non ha ammesso il legame di causalità fra l'atto illecito e il danno ed ha quindi negato il diritto al risarcimento;

— d'altro lato, questo stato d'ignoranza dimostra che la Mangimi Niccolai ha venduto il suo griz senza fare calcoli economici particolari, ma adattandosi semplicemente alle condizioni del mercato. Sempre a causa dello stato d'ignoranza, non si può parlare di vera e propria rivalsa sugli acquirenti, ma il risultato è analogo: anche a voler ammettere l'esistenza del legame di causalità di cui sopra, è giocoforza riconoscere che ciò che manca è proprio il danno.

c) In terzo luogo, la Commissione rileva che la ricorrente Birra Wührer sostiene che i produttori che l'hanno rifornita le hanno ceduto i loro diritti e che di conseguenza essa deve provare che la cessione sia stata effettuata in forza di un contratto regolare.

Così pure, nei confronti della Birra Peroni, la quale compare ugualmente in qualità di cessionaria dei diritti dei suoi fornitori alla riscossione della restituzione, la Commissione osserva che questa «cessione» consiste, nella fattispecie, non già in un contratto di cessione vero e proprio, ma nella messa in opera di una particolare modalità di applicazione relativa al pagamento della restituzione, modalità contemplata da una circolare del ministero delle finanze italiano del 1970, la quale consentiva al fabbricante di birra di presentare l'istanza di restituzione, in luogo e vece del suo fornitore di materia prima e con il consenso di questo.

La Commissione, pur segnalando i problemi che questa circolare potrebbe porre, in particolare quello della compatibilità con le disposizioni comunitarie, osserva di aver rilevato, dall'esame delle fatture allegate al ricorso della Birra Peroni, che, contrariamente al disposto della circolare di cui trattasi la quale stabilisce all'art. 4 che «il termine previsto per la presentazione dell'istanza di restituzione è di due anni dalla data del verbale di lavorazione», da determinate fatture si desume che l'invocata «cessione» reca una data molto posteriore a quella della scadenza di detto termine. Scorrendo le singole fatture prodotte dalla ricorrente, non sono infrequenti i casi in cui la cosiddetta «cessione» porta una data di molto posteriore a tale limite. Si vedano ad esempio determinate fatture (nn. 118.917, 119.681 e 120.426 della italiana Oli e Risi nonché le fatture nn. 152 e 172 della Riseria F. Spezia), di poco posteriori al 23 giugno 1977, mentre le «cessioni» portano le date dell'11 giugno 1980 e, rispettivamente, del 15 maggio 1980.

A prescindere da tutto ciò e anche ammettendo che si tratti di una vera e propria «cessione», occorre sottolineare che ciò che è stato «ceduto» alla ricorrente è il diritto a richiedere il pagamento delle restituzioni all'autorità nazionale competente e non il diritto a richiedere il risarcimento dei danni, che sono due cose distinte, anche se la Corte ha deciso che i danni dovevano corrispondere alle restituzioni non riscosse.

La Commissione si chiede inoltre che senso abbia cedere, nel 1980, il diritto alla riscossione delle restituzioni per il 1977, periodo in cui non sono mai state previste restituzioni. Tutt'al più, le sopramenzionate sentenze della Corte del 1979 avrebbero potuto far pensare alla cessione del diritto al risarcimento: ma il produttore non aveva nulla da cedere, in quanto si era rivalso sui fabbricanti di birra.

Infine, all'affermazione fatta dalla Birra Peroni nell'atto introduttivo e consistente nel sostenere che, nella sentenza 4 ottobre 1979, causa 238/78, Ireks-Arkady, la Corte si sarebbe pronunciata a favore della ricevibilità del ricorso proposto dal cessionario in caso di cessione del diritto al risarcimento dei danni, la Commissione ribatte che la causa riguardava due società facenti parte dello stesso gruppo e che la cessione era avvenuta nell'ambito del processo di organizzazione di questo. Le considerazioni che portarono la Corte a decidere della ricevibilità del ricorso non sembrano perciò, sic et simpliciter, trasponibili nella fattispecie della presente causa.

d) In quarto luogo, la Commissione chiede spiegazioni alle ricorrenti nelle cause 51/81 (De Franceschi), 267/80 (Riseria Modenese) e 5/81 (Riseria Roncaia).

Quest'ultima da un lato dichiara (pag. 1 del ricorso) di aver «prodotto, tra il 1° settembre 1975 e il 18 ottobre 1977, delle rotture di riso destinate alla fabbricazione della birra», dall'altro afferma (pag. 2) che

«la prova della produzione di rotture di riso destinate all'industria della birra è documentata dalle fatture che noi esibiamo e che riflettono le dirette forniture ad una nota fabbrica di birra, effettuate tra il 27 gennaio e il 18 marzo 1977».

Sorge quindi la questione del motivo per cui la Riseria Roncaia può produrre fatture riferentesi ad un periodo limitato e di molto posteriore alla soppressione delle restituzioni.

Lo stesso vale per la De Franceschi SpA, la quale denuncia un periodo di produzione dal 4 aprile 1977 al 18 ottobre 1977.

Quanto alla Riseria Modenese, essa afferma (pagg. 2 e 3 del ricorso) di non chiedere il pagamento delle restituzioni per un certo quantitativo avendo, per esso, ceduto alla società Wührer, ricorrente nella causa 256/80, i relativi diritti.

Al riguardo, la Commissione ricorda di aver ricevuto un telex della ricorrente Birra Peroni la quale l'ha diffidata dal pagare qualunque somma, tanto alla Riseria Modenese, quanto alla Riseria Roncaia, poiché l'una e l'altra «hanno fatto rinuncia a suo favore alle restituzioni per rotture di riso».

A prescindere dall'annunciato intervento in causa della Birra Peroni, la Riseria

Modenese e la Riseria Roncaia debbono alla Corte qualche spiegazione. Se quanto la Birra Peroni afferma è esatto, il problema generale della rivalsa sugli acquirenti successivi si pone in maniera evidente e grave. Gli interventi delle fabbriche di birra dimostano che la rivalsa è stata una pratica generalizzata e che, a maggior ragione, i produttori ricorrenti sono tenuti a provare il contrario.

c) Infine la Commissione precisa che, nel caso in cui il versamento delle somme richieste le fosse imposto, il pagamento sarebbe effettuato alle condizioni previste dalle summenzionate sentenze e che consistono:

- in controlli preliminari da effettuarsi a cura dell'amministrazione nazionale;
- nel calcolo delle restituzioni non corrisposte nel corso del periodo considerato, ai tassi di conversione allora vigenti;
- nel pagamento d'interessi, secondo il tasso dettato dalla Corte, a contare dalla data della sentenza pronunciata nelle presenti cause.

3. Le *ricorrenti*, nelle repliche, ribattono quanto segue:

A — Le *ricorrenti nelle cause 256, 257, 265, 267/80 e 5/81*

a) In primo luogo, esse confutano la tesi delle istituzioni convenute secondo la quale spetterebbe loro dimostrare l'esistenza del danno provando di non essersene potute rivalere sui clienti.

Le ricorrenti rifiutano di ammettere che un obbligo del genere possa incombere loro.

L'insussistenza di questo obbligo si desume anzitutto da considerazioni di ordine processuale. Mentre la mancata riscossione delle restituzioni, in quanto causa del danno asserito e quindi giustificazione della domanda, dev'essere provata da esse, in quanto ricorrenti, l'onere di provare il fondamento dell'eccezione relativa alla pretesa rivalsa sui clienti incombe sulle istituzioni convenute, dato che l'onere di provare l'eccezione spetta sempre a chi la solleva, in conformità tanto ai diritti nazionali degli stati membri, quanto alle conclusioni dell'avvocato generale Capotorti nella causa 238/78, Ireks-Arkady (Racc. 1979, pag. 3006).

Una prova come quella di cui trattasi, che per le sue obbiettive difficoltà è detta diabolica, non può essere messa a loro carico a meno che non si voglia invertire l'onere della prova richiesta dalle istituzioni convenute soltanto perché queste avrebbero difficoltà a trovare adeguati mezzi di difesa.

A parte ciò, contrariamente alla tesi delle istituzioni convenute, la giurisprudenza della Corte non indica affatto che un obbligo del genere gravi su chi ha subito dei danni a causa dell'abolizione delle restituzioni.

Si veda in particolare una delle sentenze 4 ottobre 1969, pronunciata nella causa Dumortier Frères e.a. (64, 113/76, 167, 239/78, 27, 28, 45/79, Racc. 1979, pag. 3091), la cui fattispecie è più vicina a quella oggetto del presente giudizio; in essa la Corte, benché ammetta in astratto un'eccezione identica sollevata dalle stesse convenute, la respinge in concreto. L'analogia, o addirittura identità dei fatti deve portare, anche nel presente giudizio, al rigetto dell'eccezione delle istitu-

zioni convenute riguardante la prova della mancata rivalsa sui clienti della mancata riscossione delle restituzioni.

Benché non si possa parlare di giudicato in senso stretto, in quanto le parti erano diverse — a prescindere dal fatto che una tesi identica viene nuovamente sostenuta dalle stesse istituzioni convenute nei confronti delle quali essa è già stata respinta — è cionondimeno inconcepibile che la Corte si pronunzi in modo diverso su una questione essenzialmente identica, col rischio di effettuare una discriminazione tra i vari ricorrenti.

La necessità di pronunzie conformi, il che richiama l'analogia fra la sentenza da pronunziarsi nel presente giudizio e quelle pronunziate nelle analoghe cause precedenti, è sottolineata dalla quasi completa identità della motivazione delle sentenze 4 ottobre 1979; ciò vale non solo nei confronti dei produttori di semole di granoturco, per la parte in cui le sentenze di cui trattasi riguardavano detto prodotto, ma anche nei confronti delle rotture di riso, data l'identità di pronunzie nei confronti dei produttori di quellmehl e di gritz nelle cause precedenti.

Infine, l'adozione dei regolamenti 22 maggio 1978 nn. 1125 e 1127, che hanno restituito le restituzioni di cui è causa, ha ristabilito l'uguaglianza di trattamento, per altro solo a decorrere dal 19 ottobre 1977, mentre le sentenze della Corte 4 ottobre 1979 hanno affermato che il danno da risarcire dev'essere determinato in un importo pari alle restituzioni che avrebbero dovuto essere rimosse nel periodo precedente alla data suddetta. Visto che i regolamenti del 19 ottobre 1977 non contengono la minima eccezione o

riserva al diritto all'integrale e retroattiva integrazione per l'ipotesi di rivalsa sugli aventi causa, ne consegue che, se l'eccezione della Commissione e del Consiglio venisse accolta, si verrebbe a creare un'ulteriore inammissibile discriminazione fra coloro che non hanno riscosso l'integrazione dopo il 19 ottobre 1977 e coloro che non l'hanno riscossa prima di tale data.

b) In secondo luogo, le ricorrenti confutano la tesi della Commissione e del Consiglio consistente in sostanza nell'affermare che, avendo iniziato la produzione di semole di granoturco dopo l'abolizione delle restituzioni, la Niccolai (e, secondo il Consiglio, la ricorrente Riserie Roncaia) avrebbe fissato i prezzi ad un livello remuneratore che tenesse conto della mancata restituzione.

In proposito vanno ancora una volta ricordati i principi della prova e dell'onere relativo; l'eccezione sollevata dalle istituzioni convenute potrebbe essere presa in considerazione solo se esse provassero o chiedessero di provare che il prezzo ottenuto è stato in effetti «remuneratore», nonostante la mancata riscossione dell'integrazione; ed altresì che la Niccolai e, eventualmente, la Riserie Roncaia abbiano venduto ad un prezzo superiore a quello ottenuto dagli altri produttori di semole di granoturco o di rotture di riso le quali, secondo la giurisprudenza della Corte, hanno diritto ad ottenere le restituzioni non rimosse come risarcimento del danno subito.

La Commissione cita in proposito la sentenza nella causa 245/78, Maïseries Benelux, ma trascura di considerare che la

fattispecie era del tutto diversa; produzione effettuata per altra destinazione, destinata, poi, come ripiego, all'industria delle birra. Ben diversa è la fattispecie ora in esame. La società Niccolai non aveva ritenuto conveniente produrre semole di granoturco destinate alla produzione della birra, perché il prezzo, in mancanza dell'integrazione, non era abbastanza remunerativo. Si decideva, per altro, alla fine del 1975, a produrre le semole destinate alla produzione della birra, a seguito di una circolare del 20 gennaio 1975 dell'associazione nazionale cerealisti nella quale era segnalata, sulla base di una comunicazione del ministero delle finanze del 30 ottobre 1975, la sospensione dell'integrazione per le semole di granoturco e le rotture di riso destinate alla produzione della birra, ma veniva testualmente aggiunto: «poiché non è escluso che le restituzioni soppresse siano ripristinate con effetto retroattivo (ed in tal senso la questione è all'esame dei competenti organi CEE), il ministero delle finanze ha disposto che i competenti uffici (dogane e UTIF), su richiesta degli interessati, continuino per intanto ad effettuare tutti gli adempimenti già previsti per la concessione delle restituzioni in parola, in attesa e senza pregiudizio delle decisioni in proposito adottate in sede comunitaria».

Tale affidamento indusse la Mangimi Niccolai ad attrezzarsi per la produzione di semole di granoturco destinati alla produzione della birra, assicurandosi così un nuovo sbocco per la propria produzione, che poté realizzare a partire dal marzo del 1976. Pertanto, non solo l'apodittica affermazione delle convenute non è provata, ma si può addirittura provare la mancanza di fondamento di essa.

Le ricorrenti hanno inoltre esibito le fatture dalle quali risultano i prezzi da esse

ottenuti. Le convenute conoscono perfettamente i prezzi praticati nel periodo considerato e dovrebbero essere già in possesso della documentazione, per averla esibita alla Corte nei procedimenti conclusi con la sentenza citata dalla Commissione. Dovrebbe quindi essere facile per loro provare, ad esempio, che le ricorrenti hanno evitato il danno conseguente alla mancata riscossione dell'integrazione per aver ottenuto un prezzo superiore a quello (ottenuto dagli altri produttori che hanno visto, invece, riconoscere il diritto al pagamento dell'integrazione) non corrisposto sotto il profilo del risarcimento del danno.

Pur senza esservi tenute, le ricorrenti esibiscono le mercuriali dei prezzi dell'epoca, da cui risulta che i prezzi praticati dalla Niccolai non erano superiori a quelli correnti. In particolare, va sottolineato che le mercuriali concernono i prezzi del granoturco spezzato degerminato alla rinfusa (per uso zootecnico), franco Milano e a pagamento immediato, che le semole di granoturco destinate alla produzione della birra hanno un costo molto superiore e che inoltre le fatture esibite concernono forniture con pagamenti differiti a 30 o 60 giorni, cosicché i prezzi in realtà praticati non solo non erano superiori, ma addirittura inferiori a quelli di mercato.

Di conseguenza poteva convenire di produrre semole di granoturco destinate alla produzione della birra solo se il prezzo di vendita era integrato dalle restituzioni.

Sarebbe quindi praticamente impossibile per le convenute provare che, senza l'integrazione, il prezzo fosse remuneratore.

c) In terzo luogo, le ricorrenti si riferiscono ai dubbi espressi dalla Commissione circa l'esistenza di una regolare cessione del diritto alla riscossione delle restituzioni, a favore della Birra Wührer.

Anzitutto l'eccezione è tardiva in quanto attiene all'interesse ad agire della ricorrente. La questione era pregiudiziale rispetto a quella di prescrizione e doveva, quindi, essere sollevata già nella precedente fase del giudizio. Quanto alla ricevibilità della suddetta tardiva eccezione le ricorrenti si rimettono alla saggezza della Corte.

I contratti di cessione, con firma autentica dei cedenti, sono allegati alle varie fatture esibite (doc. n. 4 dell'indice).

Va poi notato che, in un caso analogo, il fenomeno della cessione ai produttori di birra dei diritti all'integrazione era stato comunque tenuto presente dalla Corte, quale uno degli argomenti per respingere l'eccezione ora riproposta (punto 17 della motivazione della sentenza Dumortier Frères).

La cessione ai produttori di birra era, in particolare, connessa con le modalità necessarie per ottenere l'integrazione sulle rotture di riso destinate alla produzione della birra. Invero, mentre poteva essere controllata la produzione delle semole di granoturco destinate alla produzione della birra, il controllo delle rotture di riso (che sono soltanto un sotto prodotto o, più esattamente, un cascame) poteva essere effettuato solo presso i produttori di birra, cosicché era ed è testualmente prevista la richiesta dell'integrazione da

parte del trasformatore, previo consenso scritto del produttore delle rotture di riso.

Lo specifico precedente di giurisprudenza della Corte sembra di non trascurabile importanza ai fini della reiezione dell'eccezione, rinnovata dalle convenute, nonostante la motivata reiezione della stessa eccezione, sollevata nei precedenti giudizi.

La Corte, proprio perché ha già respinto la suddetta eccezione, nonostante che avesse esplicitamente tenuto conto che i produttori di birra si erano, in alcuni casi, accollato l'onere della mancata restituzione, ha ritenuto irrilevante siffatta rivalsa nei confronti dei produttori di birra; e ciò in quanto non ha ritenuto provata la traslazione sul compratore finale.

In realtà, la restituzione è dovuta in relazione alla destinazione del prodotto (produzione della birra), non alla semplice produzione di esso, cosicché è indifferente che essa sia percepita dal produttore di semole (o rotture di riso) o, invece, dal produttore di birra.

L'accollo del rischio del recupero delle restituzioni non rimosse da parte del produttore di birra costituisce, per così dire, un fatto interno che non modifica il rapporto degli interessati con la Comunità e non basta di per sé ad eliminare il danno conseguente alla contestata discriminazione. Invero, il costo di produzione della birra mediante uso di semole o di rotture di riso è stato più elevato rispetto a quello della birra prodotta, ad esempio, mediante uso di amido. È indifferente, se tanto abbia determinato un minore introito dei produttori di semola e di rot-

ture di riso o una maggiore spesa dei produttori di birra, l'uno o l'altra non compensate dalle restituzioni, che avrebbero dovuto essere percepite e non lo sono state. Quello che occorre provare, e che non è stato provato, è che l'onere della mancata restituzione abbia determinato un aumento del prezzo della birra, che abbia trasferito sui consumatori finali il maggior costo conseguente alla mancata riscossione delle restituzioni. Siffatta traslazione a valle poteva essere la conseguenza sia di un aumento autonomo dei prezzi delle semole e delle rotture di riso, sia dell'accollo verificatosi in virtù degli accennati contratti di cessione.

Ma tanto non è provato né chiesto di provare. Le ricorrenti non possono fornire la prova negativa della traslazione, ciò che sarebbe impossibile, ma possono cionondimeno provare indirettamente che la traslazione non vi è stata, né avrebbe potuto verificarsi, perché, almeno in Italia, i prezzi della birra hanno subito solo delle variazioni relative essenzialmente agli aumenti dell'imposta di fabbricazione, agli aumenti salariali, agli aumenti degli oneri assistenziali, ai costi dei contenitori o dell'energia elettrica.

In proposito va sottolineato che proprio le suddette voci sono quelle che maggiormente incidono sul prezzo del prodotto finale, mentre il prezzo delle semole e delle rotture di riso ha un'incidenza percentuale che non consente, di per sé, una revisione apprezzabile dei prezzi di vendita delle singole unità di prodotto finito.

Ciò non impedisce, per altro, che il costo globale delle semole e delle rotture di riso, e quindi la mancata integrazione del prezzo su tali prodotti, incida in maniera non trascurabile sui costi generali delle

imprese produttrici di birra, cosicché, mentre da un lato sarebbe praticamente impossibile rivalersi del danno subito sul singolo acquirente della bottiglia o del barattolo di birra, è innegabile comunque il danno, economicamente rilevante, sopportato dall'industria nel complesso della sua attività e non ancora risarcito.

In proposito basta ricordare che, con decreto legge 18 marzo 1976, l'imposta italiana di fabbricazione sulla birra è stata aumentata da LIT 400 a LIT 600/hl per grado saccarometrico. Di conseguenza l'ammontare dell'imposta per una birra normale a 12 gradi saccarometrici è passata da LIT 4 800/hl a LIT 7 200/hl, con un aumento medio di LIT 2 400/hl, pari a LIT 24 il litro. Basterebbe questo solo elemento per giustificare gran parte degli aumenti di prezzo intervenuti successivamente tra la data di soppressione delle restituzioni ed il 19 ottobre 1977. Comunque, all'aumento dell'imposta vanno aggiunti gli aumenti di tutti gli altri costi di produzione che si sono verificati in quel periodo in concomitanza con la generale lievitazione di tutti i prezzi.

d) In quarto luogo, le ricorrenti confutano la tesi della Commissione riguardante la De Franceschi (causa 51/81), la Riseria Modenese (causa 267/80) e la Riserie Roncaia (causa 5/81).

In alcuni casi, a fronte della minacciata eccezione di prescrizione, i risieri, sia per le limitate partite per cui non avevano ceduto diritti, sia anche per alcune partite per cui avevano ceduto diritti ai fabbricanti di birra che non si erano resi parte diligente per affrettarsi ad interrompere la prescrizione, hanno ritenuto

prudente proporre ricorso autonomo sia pure per limitate quantità. Ciò basta per rispondere agli interrogativi della Commissione.

Per quanto concerne, invece, il granoturco, soltanto un piccolo produttore, la società in nome collettivo Molino Lameri, in provincia di Cremona, come risulta dalla documentazione esibita, ha ceduto i propri diritti alla società Birra Wührer. Di conseguenza questa chiede, sotto il profilo del risarcimento del danno, anche la restituzione così ceduta, avvalendosi di un lecito contatto.

La società Niccolai, invece, non ha effettuato alcuna cessione dei diritti alla restituzione e per quanto riguarda la società De Franceschi & Figli le ricorrenti sostengono di poter dimostrare (con la fotocopia di un documento dell'ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione) che essa aveva prodotto semole di granoturco anche nel 1975, quando non era stata ancora abolita la restituzione.

Per quanto riguarda il rapporto fra la Riseria Modenese e la Riserie Roncaia, da una parte, e la società Birra Peroni, dall'altra, le prime si erano affrettate ad interrompere i termini di prescrizione, in mancanza di azione della società Peroni. In seguito a tale iniziativa era sorto un dissenso tra la Riseria Modenese e la Birra Peroni, la quale, ad un certo punto, ha avuto l'erronea impressione che la Riseria Modenese potesse rifiutare di riconoscere la validità degli accordi di cessione. Ciò ha indotto la Peroni stessa alla spedizione del telex menzionato dalla Commissione. Il problema sembra ora chiarito, come risulta dall'atto d'intervento adesivo della società Peroni.

e) Infine, circa il tasso «verde» da applicare per la liquidazione e il risarcimento del danno, a torto il Consiglio invoca la parità di trattamento fra tutti gli operatori della Comunità che hanno subito un danno a causa della soppressione delle restituzioni di cui trattasi e il solo modo per assicurare effettivamente la parità di trattamento è quello di calcolare l'ammontare complessivo delle restituzioni in UC (o ECU) per poi trasformarle al tasso vigente, al momento del pagamento, della valuta del paese di ciascun ricorrente.

Le precedenti sentenze, con le quali è stato riconosciuto il diritto al risarcimento del danno, sono state pronunziate tre anni fa e nei confronti di ricorrenti di paesi che hanno subito una svalutazione monetaria assai meno rilevante di quella verificatasi in Italia. È quindi opportuno, affinché la Corte garantisca la parità di trattamento, ad esempio fra un'impresa italiana ed un'impresa tedesca che abbiano contemporaneamente ottenuto una sentenza di accoglimento della domanda di risarcimento in relazione allo stesso ammontare di restituzioni non riscosse alla stessa data, effettuare il calcolo in UC o in ECU e riconvertire poi l'importo in moneta nazionale al tasso vigente al momento del pagamento. Se invece, come propone il Consiglio, il risarcimento dev'essere calcolato in somma pari a quella che aveva dovuto essere riscossa in moneta nazionale nel momento in cui la restituzione avrebbe dovuto essere corrisposta, l'impresa italiana, nell'esempio di cui sopra, sarebbe indubbiamente discriminata rispetto a quella tedesca, perché riscuoterebbe una somma infinitamente minore.

La domanda delle ricorrenti, così come prospettata, elimina ogni necessità di ri-

ferimento al complesso e delicato problema della svalutazione monetaria, che ha indotto le S.U. della Cassazione italiana (sentenza 4. 7. 1979 n. 3770, foro it., I pag. 1668), che pure hanno confermato la validità del principio nominalistico sancito dall'art. 1277 del codice civile italiano, ad affermare che il debitore è tenuto a risarcire il danno, conseguente alla svalutazione monetaria, provocato al creditore dal mancato tempestivo pagamento.

B — La ricorrente *De Franceschi-Monfalcone* (causa 51/81) ribatte anzitutto agli argomenti della Commissione riguardanti il fatto che essa dichiara solo un periodo produttivo che va dal 4 aprile 1977 al 18 ottobre 1977.

Fino al 30 aprile 1975, la SpA De Franceschi Monfalcone e la De Franceschi & Figli, ricorrente nella causa 265/80, costituivano un'unica società; in data 1° maggio 1975 la ricorrente De Franceschi SpA Monfalcone si è costituita in forma autonoma ed ha cominciato in questa forma la propria attività a partire dal 1976.

Che la ricorrente fosse a conoscenza della corresponsione delle restituzioni alla produzione di semole di granoturco, nonostante che la propria attività fosse iniziata in epoca successiva alla data di soppressione di tali restituzioni mediante il regolamento n. 665/75, è agevolmente provato dal fatto (attestato dall'allegato n. 1 della replica) che il direttore della società unica nel periodo in cui le restituzioni venivano regolarmente corrisposte è divenuto in seguito direttore della De Franceschi di Monfalcone nel momento in cui questa si è costituita in forma autonoma.

Non stupisce pertanto che la ricorrente, a conoscenza delle restituzioni in parola, ne pretenda il pagamento.

Per quanto riguarda il periodo di produzione e il fatto che proprio in relazione a tale periodo venga richiesto il pagamento delle restituzioni, la tesi della ricorrente è suffragata da elementi altrettanto inoppugnabili. Pienamente convinta della illegittimità del regolamento n. 665/75 abolitivo delle restituzioni alla produzione di semole di granoturco, il direttore sopramenzionato aveva più volte sostenuto le proprie tesi, tanto nelle riunioni che si svolgevano al ministero delle finanze a Roma, quanto in quelle che si tenevano presso la competente direzione della Commissione a Bruxelles. Tali tesi, che erano condivise da vari responsabili dei ministeri italiani, apparvero talmente fondate al ministero delle finanze, da convincerlo a sostenere decisamente, in sede comunitaria, la necessità del ripristino delle restituzioni alla produzione di semole di granoturco, contro l'opinione contraria del Consiglio dei ministri e della Commissione. La convinzione dell'illegittimità del regolamento comunitario, abolitivo delle restituzioni, era talmente radicata presso gli organi competenti italiani, da spingere il ministero delle finanze ad emettere in data 3 ottobre 1975 la sopramenzionata circolare in cui si rendeva noto a tutti i ministeri competenti, a tutte le dogane e a tutte le organizzazioni di operatori interessati, che le restituzioni alla produzione di semole di granoturco avrebbero potuto essere ripristinate in via retroattiva. In proposito, la ricorrente si richiama del pari alla circolare dell'associazione nazionale cerealisti 20 novembre 1975, già citata dalla Mangimi Niccolai.

Questi documenti provano che gli operatori italiani interessati, come la ricor-

rente, non solo erano a conoscenza dell'esistenza delle restituzioni, ma venivano anche in un certo qual modo ufficialmente invitati a tener conto della concessione di tali restituzioni che sarebbero state ripristinate in forma retroattiva.

Quanto all'esistenza del danno e del diritto al risarcimento che ne consegue, il fatto che la ricorrente fosse al corrente delle restituzioni dovute e fosse stata invitata a tener conto dell'importo di tali restituzioni al momento della stipulazione dei contratti di vendita di semole di granoturco, dimostra che essa non ha avuto ragione di recuperare nulla nei confronti delle fabbriche di birra, ma si è esattamente comportata, nella fissazione dei prezzi propri di vendita, come se le restituzioni dovessero essere correttamente corrisposte. Essa si trovava nella necessità di far fruire le fabbriche di birra della parte dei vantaggi che la restituzione intendeva loro procurare, incoraggiandole ad acquistare i semolini di granoturco, liberandoli così dall'obbligo di dipendere esclusivamente dai produttori di amido.

Per non perdere i propri clienti, essa è stata obbligata a vendere a prezzi costanti, senza tener conto delle restituzioni abolite, cioè a dei prezzi i quali, in media, erano inferiori a quelli che si formavano liberamente sul mercato. Dalle fatture prodotte si desume che i suoi prezzi sono stati inferiori a quelli indicati nelle mercuriali dell'associazione più importante in Italia per la determinazione dei listini dei prodotti agricoli, l'associazione granaria di Milano. La differenza che ne risultava era appunto costituita dall'importo delle restituzioni di cui è causa (LIT' 20 400 in media il quintale per i prezzi della ricorrente = differenza

di LIT 2 400 colmata dalla restituzione di LIT 2 946 in vigore fino al mese di agosto del 1977 e di LIT 3 151 fino all'ottobre del 1977).

Di conseguenza, per recuperare l'intera restituzione presso le fabbriche di birra, la ricorrente avrebbe dovuto vendere il proprio prodotto quanto meno allo stesso livello di prezzo del prodotto analogo smerciato sul mercato libero. Al contrario, avendolo venduto mediamente ad un prezzo di gran lunga inferiore (in alcuni casi eccezionali il prezzo, quasi uguale, è stato giustificato dal trasporto o dal tempo della consegna), la ricorrente ha dato così la prova di aver tenuto conto delle restituzioni nella fissazione del prezzo del prodotto: e ciò soprattutto per non perdere il cliente che senz'altro si sarebbe rivolto ai produttori di amido, i quali continuavano a ricevere le restituzioni comunitarie.

D'altro canto, il Consiglio e la Commissione commettono un errore giuridico considerando il danno da un punto di vista riduttivo.

Questa nozione, quale è ammessa negli ordinamenti giuridici di quasi tutti gli stati membri, comprende tanto la perdita che causa una diminuzione del patrimonio del soggetto in senso stretto, quanto l'esclusione della possibilità di accrescere il patrimonio stesso a causa del fatto dannoso. Si vedano in proposito le conclusioni dell'avvocato generale Capotorti per la causa 238/78 (punto 9, Racc. 1979, pag. 2998), che la Corte ha accolto nella sentenza 4 ottobre 1979 (punto n. 13 della motivazione, Racc. 1979, pag. 2973) in quanto in detta causa essa ha affermato che l'origine del danno lamentato dalla ricorrente era costituita «dall'abolizione, da parte del Consiglio, delle

restituzioni che avrebbero dovuto venire corrisposte ai produttori di quellmehl qualora fosse stata rispettata la parità di trattamento con i produttori di amido di granoturco» e che quindi «l'entità del danno» andava «calcolata in base all'importo di questa restituzione».

La realtà del danno così provato non può essere contestata giacché il danno stesso non può né diminuire, né venir meno in forza del principio della compensazione fra il danno e il vantaggio eventuale; questo principio presuppone infatti che entrambi derivino immediatamente ed automaticamente dal fatto illecito che deve costituire quindi la loro fonte comune.

Orbene, come si desume dalle conclusioni sopramenzionate dall'avvocato generale Capotorti (Racc. 1979, pag. 3005), nella presente causa l'abolizione delle restituzioni non ha dato luogo direttamente ad alcun profitto dei soggetti danneggiati ed il vantaggio che si presume connesso all'aumento dei prezzi delle ricorrenti non potrà mai dirsi causato dalla soppressione delle restituzioni di cui è causa, essendo in realtà il frutto di un'autonoma decisione degli interessati.

Infine la ricorrente svolge mezzi ed argomenti analoghi a quelli dedotti dalle precedenti ricorrenti per quanto riguarda la prova della realtà o dell'insussistenza della rivalsa, la questione di chi debba fornire questa prova, nonché quella del tasso di cambio da adottarsi per la conversione dell'UC (o ECU) in lire italiane.

C — La *ricorrente Birra Peroni* (causa 282/82) osserva che le istituzioni convenute chiedono alla Corte di porre a suo

carico la prova che il danno derivante dalla mancanza delle restituzioni ha provocato un aumento dei prezzi del suo prodotto, il quale ha traslato sul consumatore l'onere conseguente al mancato pagamento delle restituzioni. Tale aumento avrebbe ben potuto conseguire all'aumento dei prezzi delle rotture di riso e o all'accordo avvenuto per la cessione del diritto alle restituzioni. La prova negativa della traslazione è impossibile; peraltro si può ben dare la prova indiretta che tale traslazione non è avvenuta e non sarebbe potuta avvenire poiché i prezzi della birra in Italia sono variati solo in seguito agli incrementi dell'imposta di fabbricazione, agli aumenti dei salari, dei contributi previdenziali, dei prezzi degli imballaggi e dei contenitori o dell'energia.

In proposito, la ricorrente si richiama del pari alle conclusioni dell'avvocato generale per la causa 238/78, Ireks-Arkady (Racc. 1979, pag. 3005), in cui è detto che «nella specie, il vantaggio che si presume connesso all'aumento dei prezzi non potrebbe mai dirsi causato dalla soppressione delle restituzioni alla produzione: esso è in realtà il frutto di una autonoma decisione dei produttori. In altri termini: la compensazione del danno con il lucro presuppone che entrambi siano conseguenze immediate, automatiche, del fatto illecito, mentre nella specie l'abolizione degli aiuti comunitari non ha dato luogo, direttamente, a nessun profitto dei soggetti danneggiati».

La tesi delle istituzioni convenute vuole basarsi sulla «compensatio lucri cum danno», ma nel caso in esame tale principio non può essere applicato; invero, secondo la dottrina e la giurisprudenza ormai consolidata in Italia, la compensazione tra il danno ed il lucro devono

discendere dallo stesso fatto costituente l'illecito.

Non è fondata la richiesta della Commissione secondo la quale è la ricorrente che dovrebbe fornire la prova della realtà del danno subito e del nesso di causalità fra l'atto illecito e il diritto al risarcimento. Per le ragioni chiarite dall'avvocato generale Capotorti nelle conclusioni per la stessa causa 238/78, Ireks-Arcady, cui la ricorrente si richiama di nuovo, l'onere della prova è a carico delle istituzioni convenute nel senso che esse debbono provare che la ricorrente ha trasferito il danno subito sui consumatori finali dei suoi prodotti.

4. Le *istituzioni convenute* nelle loro controrepliche svolgono gli argomenti ed i mezzi seguenti:

A — Il *Consiglio* sostiene che il ragionamento seguito dalle ricorrenti, secondo il quale spetterebbe alle istituzioni convenute provare la rivalsa, dato che quest'obbligo deriverebbe dalla normale ripartizione dell'onere della prova, è inaccettabile e che invece dalla giurisprudenza della Corte è lecito dedurre che la mancata rivalsa può costituire un elemento probante del danno che spetta alle ricorrenti stabilire, quanto meno riguardo alle realtà prima facie del danno stesso.

Se esiste in diritto un regime che consenta di riversare su uno stadio successivo della catena di distribuzione danni del tipo allegato, l'esistenza di siffatto regime osta alla fondatezza delle azioni di ripetizione, anche se tali azioni potessero essere fruttuosamente esperite in base al solo diritto nazionale. Si veda in propo-

sito la sentenza della Corte 13 maggio 1981 (causa Chemical Corporation 66/80, Racc. 81, pag. 1191, punto n. 24).

La stessa conclusione si applica quando la situazione di fatto abbia permesso di riversare l'onere sui prezzi di vendita.

Orbene, gli elementi probatori concreti sinora forniti dalle ricorrenti, ossia delle fatture relative al periodo successivo alla soppressione della restituzione, fanno presupporre che vi sia stata effettivamente rivalsa, in quanto i prezzi di vendita indicati dalle ricorrenti produttrici di granoturco e i prezzi di acquisto indicati dalla società Birra Wührer, acquirente di questi prodotti, si trovano tutti allo stesso livello.

Dal fatto che la Wührer affermi che i suoi fornitori le hanno ceduto il diritto alla restituzione si può dedurre che, per ottenere tale cessione, essa ha rifiuto ai suoi fornitori la mancata restituzione; in altri termini, che ha effettivamente pagato loro un prezzo d'acquisto maggiorato dell'importo della restituzione.

Dato che i prezzi di vendita delle ditte produttrici ricorrenti si trovano tutti allo stesso livello, ne consegue che anch'esse hanno ottenuto dalle altre fabbriche di birra italiane un prezzo di acquisto maggiorato della restituzione. Pertanto, non risulterebbe alcun danno a carico delle ditte produttrici ricorrenti.

Il fatto che le fabbriche di birra italiane abbiano apparentemente ritenuto opportuno compensare semplicemente i produttori italiani di gritz di granoturco per la perdita della restituzione, fa supporre che esse, a loro volta, abbiano potuto ri-

versare con facilità il relativo onere sui loro prezzi di vendita.

Gli elementi probatori finora forniti suggeriscono la conclusione che a quell'epoca si sia verificato in Italia un vasto fenomeno di ripercussione sugli stadi successivi della catena di distribuzione.

Il Consiglio conclude che spetta alle ricorrenti, stando alla sentenza della Corte 4 marzo 1980 (Richard Pool, causa 49/79, Racc. pag. 569, punto n. 11), il dimostrare almeno la realtà prima facie del danno subito.

Per il resto il Consiglio si richiama ad argomenti contenuti nella controreplica della Commissione.

B — La *Commissione* osserva che per quanto riguarda la traslazione del danno sugli acquirenti le ricorrenti sembrano sostenere che, pur ammettendo il principio, la Corte l'avrebbe scartato, una volta per tutte, con le sentenze 4 ottobre 1979 più volte citate.

Innanzitutto, contrariamente alle ricorrenti le quali le fanno carico di non averlo fatto, la Commissione non ha citato i punti 16 e 17 della motivazione della sentenza 4 ottobre 1979 nella causa Dumortier Frères, per il semplice motivo che essi nulla aggiungono e nulla tolgono all'esistenza e al contenuto del principio della rivalsa; si tratta infatti di una sua applicazione al caso di specie, che non ha niente a che vedere con gli altri casi come quello delle ricorrenti. La similitudine con le cause di cui trattasi non può condurre a concludere che il principio della rivalsa, poiché ci si troverebbe davanti ad un giudicato, non ha più valore. La Corte deve invece, caso per caso, applicare tale principio per arrivare alla conclusione più giusta.

Non è affatto vero che nelle precedenti sentenze la Corte abbia escluso effetti concreti all'applicazione del suddetto principio. Basta leggere il punto 18 della sentenza Dumortier Frères per rendersi conto che è vero l'opposto e che, in taluni casi, la Corte ha effettivamente rifiutato il diritto al risarcimento. La Commissione cita il seguente passo della sentenza:

«Di conseguenza, il danno da risarcire alle ricorrenti va determinato in un importo pari alle restituzioni che esse avrebbero riscosso qualora, durante il periodo dal 1° agosto 1975 al 19 ottobre 1977, l'impiego del granoturco nella produzione di gritz destinata all'industria della birra avesse dato diritto alle stesse restituzioni dell'impiego di granoturco nella produzione d'amido; un'eccezione va però fatta per i quantitativi di granoturco impiegati nella fabbricazione di gritz venduto a prezzi maggiorati degli importi corrispondenti alle restituzioni non versate, in forza di contratti che garantivano all'acquirente la fruizione delle restituzioni eventualmente ripristinate».

A parere della Commissione, quindi, il principio della rivalsa esiste, è stato applicato e dev'essere applicato ad ogni fattispecie analoga.

In questo contesto, a nulla vale l'osservazione delle ricorrenti secondo cui, qualora si applicasse il suddetto principio, si creerebbe «un'ulteriore inammissibile discriminazione» fra coloro i quali l'hanno ottenuto, in forza dei regolamenti 1125 e 1127/78, il ripristino retroattivo al 19 ottobre 1977 delle restituzioni senza alcun limite quanto alla rivalsa e coloro i quali reclamano il diritto a tali restituzioni (a titolo di danni), per il periodo anteriore

a quella data e si vedono sbarrata la strada dal principio della rivalsa.

I summenzionati regolamenti hanno reintrodotta retroattivamente le restituzioni in via normativa, mentre le sentenze della Corte hanno fissato il risarcimento dei danni (seppur di un ammontare equivalente a quello delle restituzioni non versate) in via giudiziaria. Ora, è incontestabile che un'azione di risarcimento è assoggettata a limiti e principi propri, e dunque anche a quello della rivalsa. Del resto, se la tesi della ricorrente fosse esatta, si dovrebbe ritenere che la Corte stessa, sancendo il principio della rivalsa e facendone applicazione, ha creato una discriminazione.

Quanto all'onere della prova, la Commissione rileva che le ricorrenti sostengono che spetta in ogni caso alle istituzioni convenute il provare che la rivalsa vi è stata o era possibile, trattandosi di un'eccezione.

La Commissione ritiene che la tesi delle ricorrenti sia errata. Il problema della rivalsa non può infatti essere qualificato come un'eccezione in senso proprio. A parere della Commissione esso fa parte dell'aspetto sostanziale dell'azione di risarcimento e più precisamente della dimostrazione dell'esistenza e dell'entità del danno, dal momento che proprio l'esistenza del danno sarebbe, in tutto o in parte, esclusa qualora il preteso danneggiato abbia potuto rivalersi sui propri clienti.

Ora è noto che incombe alla vittima provare l'esistenza e l'entità del danno.

Quanto alle prove dell'assenza di rivalsa fornite dalle ricorrenti, che pure contestano che l'onere della prova incomba su di esse, la Commissione osserva che esse consistono essenzialmente in mercuriali delle quotazioni dell'epoca, cui le ricorrenti si richiamano per sostenere che, poiché i prezzi da esse praticati non erano superiori a tali quotazioni, sarebbe evidente che non c'è stata alcuna rivalsa.

La Commissione ritiene che le mercuriali esibite non provano nulla.

Anzitutto, tali mercuriali si riferiscono a prodotti diversi (granoturco spezzato degerminato alla rinfusa, per uso zootecnico, da un lato, e farina bramata di granoturco, dall'altro) e dunque non paragonabili ai prodotti in causa (gritz e rotture di riso). Anche a prescindere da questo, il paragone fatto dalle ricorrenti è frutto di un evidente errore di metodo: paragonare i prezzi praticati dalle ricorrenti con quelli di mercato non ha senso. Infatti gli eventuali prezzi di mercato altro non possono essere che il riflesso di quelli praticati dai produttori, i quali si trovano tutti nella medesima situazione (assenza delle restituzioni) ed i loro prezzi si collocheranno tutti più o meno allo stesso livello.

In altri termini, qualora ci fossero quotazioni per il gritz e le rotture di riso, queste servirebbero a ben poco, poiché non si potrebbe constatare altro che la loro equivalenza ai prezzi praticati dai produttori.

Quello che sarebbe stato interessante conoscere è la curva dei prezzi praticati dalle ricorrenti, per esempio dal 1974 al 1978, il che darebbe un'idea ben più precisa del loro andamento e dell'avvenuta rivalsa.

Circa gli elementi di prova ricavabili dal fascicolo di causa, la Commissione sostiene che l'esame delle fatture prodotte dalle ricorrenti consente di giungere alla conclusione che, nel periodo considerato, i prezzi rilevabili dalle fatture hanno subito un andamento parallelo a livelli equivalenti per tutte le ricorrenti e che, come risulta dalla tabella riassuntiva allegata alla controplica, i prezzi praticati dalle ricorrenti sono stati praticamente gli stessi per ciascun periodo mensile o trimestrale.

Ora, il fatto che la ricorrente nella causa 256/80 (Birra Wührer) sia un produttore di birra il quale si ritiene legittimato all'azione di risarcimento in quanto i produttori di ritz e rotture di riso gli avrebbero ceduto i loro diritti significa che i prezzi indicati nelle fatture esibite dalla Birra Wührer incorporano la rivalsa operata nei confronti di questa da parte dei suoi fornitori: se così non fosse, la Birra Wührer non avrebbe alcuna legittimazione ad agire nel presente giudizio.

Se ne desume che l'equivalenza dei livelli dei prezzi delle altre ricorrenti che sono produttori di gritz e rotture di riso e il loro andamento parallelo a quello dei prezzi della Birra Wührer dimostrano che la rivalsa è effettivamente avvenuta e che dunque le domande di risarcimento vanno respinte.

Queste constatazioni trovano significativa conferma nel fatto che due delle ricorrenti, la Riseria Modenese (causa 267/80) e la Riserie Roncaia (causa 5/81) le quali hanno ceduto i loro diritti alla ricorrente Birra Peroni (causa 282/82) confermano la cessione dei diritti e di conseguenza ammettono implicitamente la rivalsa nei confronti di quest'ultima.

D'altro canto la conferma della realtà della rivalsa si trae dall'esame dei fatti relativi alla ricorrente Mangimi Niccolai la quale, dopo aver affermato nel ricorso di aver appreso il proprio diritto alle restituzioni solo dopo aver avuto tardiva conoscenza delle successive pronunzie della Corte di giustizia e di non essere stata neppure al corrente della nuova normativa che aveva soppresso le restituzioni, cambia parere e sostiene di essersi basata sulla grande probabilità della reistituzione delle restituzioni per iniziare la produzione. Orbene, la Mangimi Niccolai si è presentata sul mercato ignorando tutto sulle restituzioni e mettendosi a praticare più o meno i prezzi praticati dai suoi concorrenti di guisa che se, come la Commissione ritiene, questi ultimi già si rivalevano sui propri clienti della mancanza delle restituzioni, è evidente che anche la Mangimi Niccolai si è adeguata, benché continuasse ad ignorare l'esistenza delle restituzioni.

Quanto alla circolare dell'associazione nazionale cerealisti cui si richiamano la Mangimi Niccolai e la De Franceschi Monfalcone, essa non prova nulla giacché è in frontale contrasto con le precedenti dichiarazioni della prima e, in ogni caso, sembra inverosimile che un testo così vago e dubitativo possa aver indotto una ditta specializzata fino ad allora nella produzione di «semola di granturco unicamente per altre utilizzazioni» (cfr. pagg. 2 e 3 del ricorso) ad abbandonare completamente tale produzione a favore di un'altra, mentre non aveva ritenuto opportuno farlo quanto le restituzioni erano effettivamente erogate dalla Comunità, prima, cioè, nella loro espressione.

Infine, è da notare che la circolare in parola indica che «il ministero delle finanze ha disposto che i competenti uffici (dogane e UTIF) su richieste degli interessati continuino per intanto ad effettuare tutti gli adempimenti già previsti per la concessione delle restituzioni in parola . . .» e constata che la Mangimi Niccolai non accenna minimamente né ad una sua richiesta né agli adempimenti di cui alla circolare, confermando così ancora una volta la tesi delle istituzioni convenute circa la rivalsa.

Questa tesi è inoltre suffragata dall'esame del caso della Birra Wührer, ricorrente alla quale i fornitori avrebbero ceduto i loro diritti alla restituzione e che, come le altre ricorrenti, non ha dato la prova che le incombe di non aver potuto rivalersi dei maggiori oneri derivanti dai prezzi più elevati pagati ai propri fornitori. La ricorrente afferma in modo vago e insufficiente che il prezzo delle semole o delle rotture di riso ha un'incidenza percentuale che non consente di per sé una revisione apprezzabile dei prezzi di vendita delle singole unità di prodotto finito.

La Commissione interpreta questa affermazione nel senso che, rispetto ad altre cause di aumento dei prezzi (imposta di fabbricazione, aumenti salariali e degli oneri assistenziali, dei contenitori, dell'energia elettrica ecc.), l'aumento della materia prima incide in minima parte. Or-

bene, da ciò non deriva un'impossibilità di rivalsa, al contrario essa risulta facilitata dal momento che rientrerebbe negli aumenti globali di prezzi.

Per quanto riguarda la ricorrente Birra Peroni (causa 282/82), la Commissione osserva che nella replica essa si limita a contestare la tesi secondo la quale la vittima del danno deve dimostrare di non aver potuto rivalersi sui propri acquirenti dei maggiori oneri derivanti dalla mancata riscossione delle restituzioni.

Nel far ciò la ricorrente si pone essenzialmente nella prospettiva dell'onere della prova, ammettendo così il principio che l'azione di danni perde ogni fondamento qualora vi sia stata, o avrebbe potuto esservi, rivalsa; il problema è quindi quello di stabilire se la prova della rivalsa incomba sulla vittima o sulla controparte.

Orbene, il problema della rivalsa non può essere qualificato come un'eccezione giacché fa parte dell'aspetto sostanziale dell'azione di risarcimento e più precisamente della dimostrazione dell'esistenza e dell'entità del danno dal momento che proprio l'esistenza del danno sarebbe, in tutto o in parte, esclusa, qualora il preteso danneggiato abbia potuto rivalersi sui propri clienti.

Il richiamo fatto dalle ricorrenti e in particolare dalla Birra Peroni a determinati passi delle conclusioni dell'avvocato generale Capotorti per la causa 238/78, Ireks-Arkady, passi relativi alla teoria della «compensatio lucri cum damno» nulla hanno a che vedere con il problema dell'onere della prova e non se ne può trarre alcun argomento al riguardo; poiché la Corte ha ammesso il principio della rivalsa e tutte le conseguenze che

ne derivano, l'unico punto controverso è quello di stabilire su chi incomba l'onere della prova che la Commissione ritiene debba gravare sulle ricorrenti.

Infine, a proposito della validità della cessione dei diritti alla riscossione delle restituzioni da parte dei produttori-fornitori della Birra Wührer, la Commissione svolge in sostanza gli stessi mezzi ed argomenti dedotti nel controricorso relativo alla ricorrente Birra Peroni.

Più che di un vero e proprio contratto di cessione, si tratta della messa in opera di una particolare modalità di applicazione relativa al pagamento della restituzione, prevista dalla circolare del ministero delle finanze italiano del 1970, la quale consentiva al fabbricante di birra di presentare l'istanza di restituzione, in luogo e vece del suo fornitore di materia prima e con il consenso di questo.

Del pari la Commissione, pur segnalando di nuovo i problemi che la circolare potrebbe sollevare, in particolare quello della compatibilità con le disposizioni comunitarie, osserva che l'esame delle fatture allegate al ricorso rivela che, contrariamente al disposto della circolare la quale stabilisce all'art. 4 che «il termine previsto per la presentazione delle istanze di restituzione è di due anni dalla data del verbale di lavorazione», la «cessione» porta una data di molto posteriore a tale limite. Essa prende come esempio le fatture relative ad un fornitore della Wührer, il Molino Lamerie, fatture tutte datate dal giugno 1977 al novembre 1977, mentre la cessione asserita dalla ricorrente reca la data del 3 novembre 1980.

Infine la Commissione ripete che, anche volendo ammettere che si tratti di una

vera e propria cessione, occorre sottolineare che ciò che è stato ceduto è il diritto a chiedere il pagamento delle restituzioni all'autorità nazionale competente, non già il diritto di chiedere il risarcimento dei danni, che è una cosa diversa, anche se la Corte, a suo tempo, decise che i danni dovevano essere calcolati in un ammontare uguale alle restituzioni non percepite.

Birra Wührer, Mangimi Niccolai, De Franceschi Marino & Figli, Riseria Modenese, Riserie Angelo e Giacomo Roncaia, con l'avv. N. Catalano, la ricorrente SpA De Franceschi Monfalcone, con l'avv. F. Capelli, la ricorrente Birra Peroni, con l'avv. R. Marini-Clarelli, il Consiglio delle Comunità europee, rappresentato dal sig. Gallas, in qualità di agente, e la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal sig. G. Berardis, in qualità di agente.

#### IV — La fase orale del procedimento

All'udienza del 29 maggio 1984, hanno svolto osservazioni orali le ricorrenti

L'avvocato generale ha presentato le sue conclusioni all'udienza del 10 luglio 1984.

### In diritto

- 1 Con atti introduttivi depositati nella cancelleria della Corte rispettivamente il 24 e 28 novembre 1980, il 1° dicembre 1980, il 12 gennaio 1981, il 9 marzo 1981 e il 25 ottobre 1982, la Birra Wührer e sei altre società hanno presentato, ai sensi dell'art. 215, 2° comma, del trattato CEE, un ricorso diretto al risarcimento del danno che esse sostengono di aver subito per effetto dell'illecita abolizione delle restituzioni alla produzione di gritz di granoturco nonché di rotture di riso destinate all'industria della birra disposta dai regolamenti del Consiglio 4 marzo 1975 nn. 665 e 668, modificativi del regolamento (CEE) n. 120/67 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali e del regolamento (CEE) n. 359/67 relativo all'organizzazione comune del mercato del riso (GU L 72 del 20. 3. 1975, pagg. 14 e 18).
- 2 Con ordinanze 11 marzo 1981 e 17 febbraio 1982, le prime sei cause sono state riunite ai fini della fase orale del procedimento e della sentenza. Ad esse è stata successivamente riunita, con ordinanza 9 marzo 1983, la settima causa.

- 3 Va ricordato che, con sentenza 19 ottobre 1977, pronunciata a seguito di domanda pregiudiziale nelle cause riunite 124/76 e 20/77, SA Moulins et Huileries de Pont-à-Mousson e Société coopérative «Providence agricole de la Champagne»/Office national interprofessionnel des céréales (Racc. pag. 1795), la Corte ha dichiarato che le disposizioni del precitato regolamento n. 665/75 erano illegittime perché incompatibili col principio di ugualianza in quanto abrogavano le restituzioni alla produzione delle semole e dei semolini di granoturco destinate all'industria della birra mantenendole per l'amido di granoturco, prodotto concorrente.
- 4 A seguito di tale sentenza, le restituzioni alla produzione di gritz di granoturco impiegato dall'industria della birra sono state reintrodotte dal regolamento del Consiglio 22 maggio 1978 n. 1125 (GU L 142 del 30. 5. 1978, pag. 21); lo stesso è avvenuto per le restituzioni alla produzione di rotture di riso destinate al medesimo uso in base al regolamento del Consiglio 22 maggio 1978 n. 1127 (GU L 142 del 30. 5. 1978, pag. 24). I due regolamenti sono entrati in vigore il terzo giorno successivo a quello della loro pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Tuttavia, a norma dell'art. 1, ultimo comma, del regolamento n. 1125/78 e dell'art. 6 del regolamento n. 1127/78, le restituzioni, su domanda dell'interessato, dovevano essere concesse a decorrere dal 19 ottobre 1977, ossia con effetto retroattivo alla data della sentenza della Corte nelle cause riunite 124/76 e 20/77, in precedenza menzionate, e non a decorrere dalle date di applicazione dei precitati regolamenti nn. 665 e 668/75.
- 5 Le domande delle ricorrenti sono dirette ad ottenere il risarcimento del danno che esse sostengono di aver subito per effetto di mancate restituzioni durante i periodi che vanno dal 1° agosto 1975 o dal 1° settembre 1975, date della prima applicazione, rispettivamente, dei regolamenti nn. 665 e 668/75, al 19 ottobre 1977. Il danno consisterebbe, per tutte le ricorrenti, nel mancato introito corrispondente agli importi delle restituzioni che sarebbero state loro versate, in quanto produttori o cessionari dei diritti dei produttori, se il gritz di granoturco e le rotture di riso avessero beneficiato delle stesse restituzioni dell'amido.

#### Sul diritto delle ricorrenti a stare in giudizio

- 6 Le ricorrenti nelle cause 257, 265, 267/80, 5 e 51/81, fondano la loro pretesa facendo valere la loro qualità di produttori di gritz di granoturco e/o di rotture di riso. Esse provano in tal modo un diritto ad agire dinanzi alla Corte.

- 7 Tuttavia, va constatato che la ricorrente nella causa 267/80, la Riseria Modenese, pur chiedendo di essere risarcita dei danni da essa subiti a seguito della mancata corresponsione delle restituzioni per le rotture di riso durante il periodo 25 novembre 1975 - 31 agosto 1977 che, secondo i calcoli contenuti nella sua risposta ad un quesito rivolto dalla Corte, ammonterebbero in totale ad un importo di 59 954,5598 ECU, riconosce formalmente, nella replica e nella summenzionata risposta alla Corte, di aver ceduto i propri diritti a percepire le restituzioni di cui trattasi alla Birra Peroni, ricorrente nella causa 282/82. Avendo così alienato, attraverso tale cessione, i propri diritti alla corresponsione delle restituzioni di cui è causa, essa ha di conseguenza cessato di essere titolare del diritto ad essere risarcita dei danni arrecati dal rifiuto di versare dette restituzioni. La sua domanda di risarcimento danni va pertanto respinta.

#### Sul diritto dei cessionari a stare in giudizio

- 8 La Commissione solleva, nei confronti delle due ricorrenti, Birra Wührer e Birra Peroni, che si presentano come cessionarie dei produttori aventi diritto alla corresponsione delle restituzioni illegittimamente abolite, un'eccezione relativa alla validità di tali cessioni.
- 9 Essa sostiene che le cessioni di cui trattasi costituiscono una modalità particolare, stabilita con circolare del ministero delle finanze italiano, relativa al pagamento delle restituzioni e che l'istanza di pagamento delle restituzioni fondate su tali cessioni è stata talora presentata in violazione delle disposizioni della suddetta circolare che stabiliva dei termini entro i quali detta presentazione doveva aver luogo.
- 10 Tale argomento va respinto. Dato che la possibilità di cessione di diritti costituisce una regola il cui principio è ammesso negli ordinamenti degli stati membri e, che di conseguenza, deve essere ammesso anche nel diritto comunitario, la Commissione non può opporre alle ricorrenti il fatto che, in un periodo in cui le restituzioni erano soppresse, esse non si sarebbero conformate alle norme amministrative stabilite da uno stato membro per l'istanza relativa al pagamento delle restituzioni presentata da un cessionario.

- 11 La Commissione sostiene inoltre che le cessioni di cui trattasi vertevano sul diritto al pagamento delle restituzioni e non sul diritto al risarcimento per il loro mancato pagamento.
- 12 Va sottolineato al riguardo che il cessionario di un diritto, nel caso di pregiudizio arrecato a quest'ultimo, viene ad essere surrogato nel diritto all'azione. Questo argomento della Commissione va di conseguenza respinto.
- 13 La Commissione sostiene infine che le cessioni di cui è causa non potevano essere utilmente effettuate dato che al momento in cui esse avvenivano i cedenti, produttori di gritz e/o di rotture di riso, non godevano di un diritto alle restituzioni che, essendo state soppresse, non erano ancora state ripristinate.
- 14 Al riguardo, basta osservare che la Commissione non può opporre l'illegittima soppressione delle restituzioni alle interessate che, col loro ricorso, tendono precisamente ad ottenere il risarcimento dei danni subiti proprio in base a tale soppressione.

### Sulla prescrizione

- 15 Va ricordato che, con le sentenze 27 gennaio 1982 pronunciate nelle sei prime cause riunite, la Corte ha respinto l'argomento, addotto dal Consiglio e dalla Commissione delle Comunità europee, in base al quale la prescrizione quinquennale di cui all'art. 43 dello statuto della Corte aveva cominciato a decorrere alla data della pubblicazione degli atti normativi illegittimi, dichiarando che tale prescrizione comincia a decorrere dalla data in cui ricorrono tutte le condizioni a cui si trova subordinato l'obbligo di risarcimento a carico della Comunità e che, trattandosi di casi in cui la responsabilità di questa deriva da un atto normativo, tale termine di prescrizione comincia a decorrere dal momento in cui gli effetti dannosi dell'atto si producono col verificarsi del danno e, quindi, nel caso di specie, dal momento in cui i produttori, avendo compiute le operazioni che davano loro diritto di percepire le restituzioni, hanno subito un danno certo senza che si possa opporre loro una decorrenza del termine di prescrizione anteriore al manifestarsi degli effetti dannosi risultanti dagli atti illeciti della Comunità.

- 16 Alla luce di quanto precede, va quindi constatato che non si è verificata prescrizione dei diritti delle ricorrenti al risarcimento preteso in ordine ai danni da esse subiti durante i cinque anni precedenti la data in cui ciascuna delle ricorrenti stesse ha interrotto la prescrizione quinquennale, in conformità all'art. 43 dello statuto della Corte.
- 17 Di conseguenza, tenuto conto delle date in cui ciascuna delle prime cinque ricorrenti si è rivolta alla Commissione come pure delle date dei loro ricorsi dinanzi alla Corte, vanno dichiarate ricevibili le loro domande riguardanti le pretese basate sul danno che ciascuna asserisce di aver subito nei periodi che vanno fino al 18 ottobre 1977 e decorrono dal 18 agosto 1975 per quanto riguarda la ricorrente Birra Wührer (causa 256/80), dal 24 novembre 1975 per quanto riguarda la ricorrente Mangimi Niccolai (causa 257/80), dal 28 novembre 1975 per quanto riguarda la ricorrente De Franceschi Marino & Figli (causa 265/80), dal 12 febbraio 1976 per quanto riguarda la ricorrente Riserie Roncaia (causa 5/81) e dal 9 marzo 1976 per quanto riguarda la ricorrente De Franceschi di Monfalcone (causa 51/81).
- 18 Come appare dalle conclusioni dei rispettivi ricorsi, precisate nelle loro risposte ai quesiti scritti posti dalla Corte, nonché dai dati risultanti agli atti, le domande delle ricorrenti Birra Wührer, Mangimi Niccolai, Riserie Roncaia e De Franceschi di Monfalcone riguardano danni da esse situati nel corso dei periodi sopra indicati. Di conseguenza l'eccezione fondata sulla prescrizione della loro azione deve essere respinta.
- 19 La ricorrente De Franceschi Marino & Figli, come risulta dalla sua domanda rivolta alla Commissione l'8 maggio 1980 e dalla sua risposta ad un quesito rivolto dalla Corte, precisa di chiedere il risarcimento per danni che hanno cominciato a prodursi il 1° agosto 1975, quindi prima della data del 28 novembre 1975 in precedenza menzionata. Di conseguenza, l'eccezione basata sulla prescrizione della sua azione va accolta parzialmente, ossia per le somme reclamate in relazione al risarcimento dei danni verificatisi fra il 1° agosto e il 28 novembre 1975, e va respinta per le somme reclamate in relazione ai danni verificatisi nel periodo successivo a tale ultima data.
- 20 Quanto alla ricorrente Birra Peroni, le istituzioni convenute eccepiscono pure una prescrizione parziale dei suoi diritti sostenendo che essa ha inter-

rotto la prescrizione quinquennale di cui all'art. 43 dello statuto della Corte con la domanda rivolta alla Commissione il 23 giugno 1982 mentre la sua domanda di risarcimento formulata nel ricorso dinanzi alla Corte riguarda, in parte, danni verificatisi in date anteriori di oltre cinque anni a tale data del 23 giugno 1982.

- 21 La ricorrente replica sollevando una nuova questione: essa sostiene che una delle condizioni a cui si trova subordinato l'effetto dannoso nella fattispecie, e dal cui verificarsi ha cominciato a decorrere il termine di prescrizione quinquennale, era la pubblicazione dei regolamenti del Consiglio 28 maggio 1978 nn. 1125 e 1127 che hanno ripristinato le restituzioni illecitamente soppresse, pubblicazione avvenuta solo il 30 maggio 1978.
- 22 Questo argomento della ricorrente non può essere accolto. Non può esservi un nesso di causalità fra i regolamenti di cui trattasi e i danni lamentati dalla ricorrente il cui verificarsi è appunto dovuto alla situazione illecita preesistente alla pubblicazione e all'entrata in vigore dei suddetti regolamenti, emanati per porre fine a tale situazione.
- 23 Ne deriva che nei confronti della ricorrente Birra Peroni, che reclama un risarcimento per danni subiti dal 1° settembre 1975, l'eccezione di prescrizione sollevata va accolta parzialmente, ossia per i danni verificatisi fra tale data e quella del 23 giugno 1977, e respinta per i danni verificatisi successivamente a tale ultima data.
- 24 In conseguenza di quanto precede, i periodi presi in considerazione per ciascuna delle ricorrenti prendono termine alla data del 18 ottobre 1977 e decorrono:
- a) per la ricorrente nella causa 256/80, dal 18 agosto 1975;
  - b) per la ricorrente nella causa 257/80, dal 24 novembre 1975;
  - c) per la ricorrente nella causa 265/80, dal 28 novembre 1975;
  - d) per la ricorrente nella causa 5/81, dal 12 gennaio 1975;
  - e) per la ricorrente nella causa 51/81, dal 9 marzo 1976, e
  - f) per la ricorrente nella causa 282/82, dal 23 giugno 1977.

## Sulla responsabilità della Comunità

- 25 Come la Corte ha dichiarato nelle sentenze 4 ottobre 1979 nelle cause precitate e nella sentenza 18 maggio 1983 (causa 256/81, *Pauls Agriculture/Consiglio e Commissione delle Comunità europee*, non ancora pubblicata) e in altre sentenze concernenti cause analoghe, la soppressione delle restituzioni per il gritz di granoturco, disposta dal regolamento n. 665/75, e per le rotture di riso, disposta dal regolamento n. 668/75, nonché il loro mantenimento per l'amido di granoturco, in violazione del principio della parità di trattamento delle diverse categorie di produttori interessate, fa sorgere la responsabilità della Comunità.

## Sul danno

- 26 Opponendosi alle domande di risarcimento dei danni calcolati in base alle restituzioni sopresse durante i periodi interessati, il Consiglio e la Commissione eccepiscono che le ricorrenti produttrici o, nel caso delle ricorrenti cessionarie, i loro fornitori, hanno eliminato o avrebbero potuto eliminare il danno ripercuotendo sui prezzi di vendita lo svantaggio derivante dall'abolizione delle restituzioni. Essi sostengono che spetterebbe alle ricorrenti far valere e provare il contrario perché i loro ricorsi potessero essere considerati fondati.
- 27 Le ricorrenti, dal canto loro, contestano la possibilità di operare le rivalse di cui trattasi. Esse sostengono in subordine che, in ogni caso, l'onere della prova incombe normalmente sulle istituzioni convenute in quanto queste sollevano un'eccezione relativa al carattere effettivo del pregiudizio. Le ricorrenti presentano quindi taluni elementi e taluni dati statistici per dimostrare che le rivalse di cui trattasi non si sono verificate per ragioni commerciali e che gli eventuali aumenti del prezzo della birra in Italia sono stati provocati da altri fattori, soprattutto economici e fiscali.
- 28 Poiché le istituzioni convenute non hanno addotto alcun elemento che metta in dubbio tali dati e le conclusioni che ne traggono le ricorrenti, l'eccezione da esse sollevata non può quindi essere accolta.
- 29 Vero è che le istituzioni convenute adducono l'argomento secondo cui la ripercussione dei danni sul prezzo di vendita da parte dei produttori dovrebbe desumersi dal fatto che si sono verificate cessioni dei diritti alla corresponsione delle restituzioni effettuate certamente a fronte di un aumento di

prezzo. Esse sostengono ancora che tale aumento dei prezzi presunto costituisce l'indizio del fatto che, anche nel caso in cui non si è verificata una cessione dei diritti a fabbriche di birra, si è avuta una ripercussione generalizzata sul prezzo di vendita dei produttori, in quanto i prezzi di vendita delle ricorrenti produttrici si troverebbero tutti allo stesso livello.

30 Tale argomento va respinto. Non può infatti considerarsi provato il fatto che le cessioni siano state effettuate mediante un aumento dei prezzi di vendita, e ancor meno che, anche senza cessione, si sia verificato un aumento generalizzato dei prezzi.

31 Riguardo alle ricorrenti che si presentano come cessionarie, i convenuti, in contraddizione con l'argomento precedente, sostengono che, per provare un danno realmente subito, esse debbono far valere e provare di aver pagato ai produttori che hanno ceduto loro tali diritti un supplemento di prezzo corrispondente alla somma delle restituzioni non corrisposte.

32 Neppure questo argomento dei convenuti può essere accolto. Le ricorrenti cessionarie non fondano la loro pretesa sul fatto che i cedenti abbiano effettuato nei loro confronti ripercussioni delle somme corrispondenti alle restituzioni litigiose. Le ricorrenti di cui trattasi sostengono di aver subito un danno per il fatto di non aver beneficiato delle restituzioni sulla base dei diritti loro ceduti. Di conseguenza il problema di stabilire se vi sia stata controprestazione, e quale, per l'acquisizione dei diritti loro ceduti non è pertinente.

33 Da quanto precede risulta che il danno di cui le ricorrenti devono essere risarcite dovrà essere calcolato partendo dal presupposto che esso è equivalente alle restituzioni che sarebbero state loro corrisposte se l'impiego di griz di granoturco e di rotture di riso da parte dell'industria della birra avesse attribuito il diritto alle stesse restituzioni stabilite per l'amido di granoturco, durante i periodi determinati in precedenza.

34 In ordine alla conversione in moneta nazionale dell'importo relativo ai danni che le istituzioni convenute debbono risarcire alle ricorrenti, come la Corte ha dichiarato nelle sentenze 19 maggio 1982 (causa 64/76, Dumortier Frères e a., Racc. pag. 1733) e 18 maggio 1983 (Pauls Agriculture Limited/Consiglio e Commissione delle Comunità europee), va applicato il tasso di cambio in vigore alla data della sentenza con cui viene dichiarato l'obbligo di riparare il danno.

- 35 Per quanto riguarda l'importo del risarcimento preteso da ciascuna delle ricorrenti, esse hanno sottoposto alla Corte un certo numero di documenti intesi a provare quali fossero i quantitativi di griz di granoturco e di rotture di riso per le quali, a loro parere, è dovuto il risarcimento, nonché gli importi delle restituzioni non versate per gli stessi quantitativi. La Commissione ammette l'esattezza di tali documenti soltanto con riserva di controllo da parte degli organi competenti. Nella presente fase del procedimento, la Corte non è in grado di pronunciarsi sull'esattezza dei relativi dati. Si devono quindi fissare, con sentenza interlocutoria, i criteri secondo cui la Corte ritiene che le ricorrenti debbano essere risarcite, riservando la determinazione delle somme dovute a titolo di risarcimento all'accordo fra le parti, ovvero alla Corte stessa, in mancanza di tale accordo.

#### Sulla domanda relativa agli interessi

- 36 Le ricorrenti hanno chiesto, inoltre, che la Comunità venga condannata al pagamento di interessi, a decorrere dalle date di scadenza alle quali ciascuna restituzione avrebbe dovuto essere percepita, e a tassi adeguati in modo da tener conto del tempo trascorso fra le suddette date e quella dell'effettivo risarcimento.
- 37 Essendo intesa a far sorgere la responsabilità extracontrattuale della Comunità ai sensi dell'art. 215, 2° comma, la domanda va esaminata alla luce dei principi generali comuni ai diritti degli stati membri, ai quali rinvia tale disposizione. In base a questi principi, la domanda relativa agli interessi è in linea generale ammissibile. Secondo i criteri adottati dalla Corte in analoghe controversie, l'obbligo di corrispondere gli interessi sorge dalla data della presente sentenza, in quanto essa dichiara l'obbligo di risarcire il danno. Il tasso di interesse da applicare è del 6 %.

Per questi motivi,

LA CORTE (quinta sezione),

in via interlocutoria,

dichiara e statuisce:

- 1° Il ricorso della Riseria Modenese nella causa 267/80 è respinto.
  
- 2° La Comunità economica europea corrisponderà alle altre ricorrenti gli importi equivalenti alle restituzioni alla produzione di gritz di granoturco e di rotture di riso usati dall'industria della birra che esse avrebbero percepito se, durante i periodi che vanno dal 1° agosto e dal 1° settembre 1975 al 19 ottobre 1977, l'uso del granoturco e del riso a tali fini avesse attribuito il diritto alle stesse restituzioni dell'uso di granoturco per la produzione di amido. Detti periodi sono i seguenti per ciascuna delle ricorrenti:
  - a) per la ricorrente Birra Wührer (causa 256/80), dal 4 settembre 1975 al 19 ottobre 1977;
  - b) per la ricorrente Mangimi Niccolai (causa 257/80), dal 16 marzo 1976 al 19 ottobre 1977;
  - c) per la ricorrente De Franceschi Marino & Figli (causa 265/80), dal 28 novembre 1975 al 19 ottobre 1977;
  - d) per la ricorrente Riserie Roncaia (causa 5/81), dal 26 gennaio al 19 ottobre 1977;
  - e) per la ricorrente De Franceschi di Monfalcone (causa 51/81), dal 4 aprile al 19 ottobre 1977, e
  - f) per la ricorrente Birra Peroni (causa 282/82), dal 23 giugno al 19 ottobre 1977.
  
- 3° Le somme dovute vanno maggiorate degli interessi nella misura del 6 % a decorrere dalla data della presente sentenza che è anche la data da prendere in considerazione per la conversione di tali somme in moneta nazionale.
  
- 4° Le parti presenteranno alla Corte, nel termine di sei mesi dalla pronunzia della presente sentenza, i dati relativi all'entità dei risarcimenti stabiliti di comune accordo.

5° In mancanza di accordo, le parti faranno pervenire alla Corte, entro lo stesso termine, le loro conclusioni suffragate da dati numerici.

6° Le spese sono riservate.

	Due	Kakouris	
Everling		Galmot	Joliet

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo, il 13 novembre 1984.

Per il cancelliere

H. A. Rühl

amministratore principale

Il presidente della quinta sezione

O. Due

CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE  
PIETER VERLOREN VAN THEMAAT  
DEL 10 LUGLIO 1984 <sup>1</sup>

*Signor Presidente,  
signori Giudici,*

1. Gli antefatti

Per un resoconto completo dei molti fatti rilevanti ai fini del ricorso nelle presenti cause riunite, si può rinviare, anche in

questo caso, alla relazione d'udienza. Il contenuto di questo atto processuale contemplato dallo statuto della Corte (art. 18, 4° comma) influisce in misura non irrilevante sull'ampiezza delle conclusioni. Sulla base della relazione redatta nella fattispecie, posso qui limitarmi ad una breve sintesi degli elementi di fatto più rilevanti.

1 — Traduzione dall'olandese.